Codice penale dell'Impero Del Popolo E Del Senato Di Aspakei

Indice

Sezione I – omicidi

Sezione II – Danni alla persona

Sezione III – Danni alla libertà personale

Sezione IV – Danni al patrimonio

Sezione V – Delitti contro l'ordine pubblico

Sezione VI – Delitti in periodo di guerra

Sezione VII - Danni all'integrità dello Stato

Sezione VIII – Danni alla la pubblica amministrazione

Sezione IX – Danni alla giustizia

Sezione X – Danni alla pietà dei defunti

Sezione XI – Delitti di falsità personale

Sezione XII - Offese al pudore

Sezione XIII – Delitti contro le contravvenzioni di polizia

Sezione XIV - Danni alla pubblica salute

Sezione XV – delitti contro l'incolumità delle persone nei luoghi di transito

Sezione XVI – Delitti contro la prevenzione delle dipendenze

Sezione XVII – Contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione

Sezione XVIII - Delitti contro la finanza dello stato

Sezione XIX – Delitti contro gli animali

<u>Sezione XX</u> – Aggiunte in seguito all'ufficializzazione il 12/2/110 d.I.

Disposizioni generali

Principi:

- **Art. 1**: Il presente Codice Penale disciplina le norme penali applicabili nel territorio di Aspakei. Esso definisce i reati, stabilisce le relative sanzioni e regola le procedure penali per garantire la tutela dei diritti fondamentali, la giustizia e l'ordine pubblico nella nostra società.
- **Art. 2**: Ogni individuo è sottoposto alla giurisdizione penale di Aspakei nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e equità. Nessuno può essere punito se non in base a una legge penale preesistente che dichiari l'atto commesso come reato e ne stabilisca la pena.
- **Art. 3**: Il presente Codice Penale si applica a tutti coloro che commettono un reato nel territorio di Aspakei, indipendentemente dalla loro nazionalità o status sociale. La legge penale è applicata in modo imparziale, senza discriminazioni di alcun genere.
- **Art. 4**: Il sistema penale di Aspakei si basa sui principi fondamentali di legalità, colpevolezza e proporzionalità. Ogni persona è considerata innocente fino a prova contraria e ha il diritto di essere informata in modo chiaro e tempestivo dei motivi dell'accusa e dei propri diritti durante il processo penale.
- **Art. 5**: Gli scopi del sistema penale di Aspakei comprendono la prevenzione e la repressione dei reati, la tutela delle vittime e il reinserimento sociale degli autori di reato. Le sanzioni penali sono finalizzate a ripristinare l'ordine sociale, a riparare il danno causato e a promuovere il rispetto della legge.
- **Art. 6**: Nel perseguire la giustizia penale, il sistema giudiziario di Aspakei garantisce il diritto di difesa, il diritto all'assistenza legale e il diritto a un processo equo e imparziale. Tutti i cittadini hanno il diritto di presentare prove, di essere ascoltati e di partecipare attivamente al processo penale.
- Art. 7: Il Codice Penale di Aspakei definisce una serie di reati e stabilisce le relative pene, tenendo conto della gravità dell'offesa, delle circostanze specifiche e della pericolosità sociale dell'autore. Le pene possono variare dalla reclusione, alla multa, alla sospensione dei diritti civili o ad altre misure alternative a seconda della natura del reato commesso.
- **Art. 8**: Il sistema penale di Aspakei promuove la rieducazione e la riabilitazione degli autori di reato attraverso programmi di reinserimento sociale, formazione professionale e sostegno psicologico. L'obiettivo principale è quello di ridurre la recidiva e favorire la reintegrazione dei condannati nella società.
- **Art. 9**: Il Codice Penale di Aspakei garantisce il rispetto dei diritti umani fondamentali durante l'applicazione della legge penale. Nessuna persona può essere sottoposta a tortura, trattamenti inumani o degradanti, né essere oggetto di discriminazione sulla base di razza, sesso, religione, origine nazionale o sociale.
- **Art. 10**: L'applicazione del Codice Penale di Aspakei avviene nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e legalità. Le norme penali devono essere chiare, precise e prevedibili, in modo da consentire a ogni cittadino di comprendere le proprie responsabilità e diritti di fronte alla legge.
- **Art. 11**: Ogni persona ha il diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole e di avere accesso a un ricorso effettivo in caso di violazione dei propri diritti. Il sistema penale di Aspakei si impegna a garantire la tempestività e l'efficienza dei procedimenti penali, nel rispetto dei principi di giustizia e equità.

- **Art. 12**: Il Codice Penale di Aspakei prevede l'applicazione di misure alternative alla detenzione per i reati di minor gravità, al fine di favorire la reintegrazione sociale e prevenire il sovraffollamento delle carceri. Tali misure possono includere la libertà vigilata, il lavoro di pubblica utilità o la partecipazione a programmi di riabilitazione.
- **Art. 13**: La responsabilità penale si applica solo alle persone fisiche che hanno compiuto un reato in base alle leggi di Aspakei. Il Codice Penale esclude qualsiasi forma di responsabilità penale collettiva e garantisce il principio di individualità della pena.

Circostanze di applicazione

- **Art. 1** Applicazione generale: Il Codice Penale si applica a tutti i cittadini di Aspakei e a tutti coloro che commettono un reato all'interno del territorio dello Stato.
- **Art. 2** Applicazione territoriale: Il Codice Penale si applica a tutti i reati commessi all'interno dei confini di Aspakei, indipendentemente dalla nazionalità o dallo status giuridico del soggetto.
- **Art. 3** Applicazione extraterritoriale: In determinati casi, il Codice Penale può essere applicato anche a reati commessi al di fuori del territorio di Aspakei, se tali reati sono considerati di particolare gravità o hanno un impatto significativo sugli interessi dello Stato o dei suoi cittadini.
- **Art. 4** Applicazione alle circostanze aggravanti: Il Codice Penale può contemplare disposizioni che aumentano la gravità di un reato quando viene commesso in determinate circostanze aggravanti.
- **Art. 5** Applicazione alle vittime: Il Codice Penale può prevedere disposizioni per garantire la tutela e i diritti delle vittime di reato, come il riconoscimento del diritto all'assistenza legale, alla protezione e al risarcimento dei danni.

Principi di applicazione

- **Art. 1** Principio di legalità: Nessuno può essere punito per un reato se tale reato non è previsto dalla legge. Ogni disposizione penale deve essere chiara e precisa, e non può essere retroattiva.
- **Art. 2** Interpretazione letterale: Le norme penali devono essere interpretate secondo il loro significato letterale, tenendo conto del senso comune e dell'uso comune della lingua.
- **Art. 3** Analogia in malam partem: L'analogia non può essere utilizzata per estendere l'applicazione di una norma penale in modo da includere fatti o situazioni che non rientrano chiaramente nel suo ambito.
- **Art. 4** Interpretazione restrittiva delle disposizioni penali: Le disposizioni penali devono essere interpretate in modo restrittivo, cioè in caso di dubbio o ambiguità, l'interpretazione che limita la portata della disposizione penale deve essere preferita.
- **Art. 5** Interpretazione in conformità ai principi costituzionali: Le norme penali devono essere interpretate in conformità ai principi e ai diritti garantiti dalla Costituzione di Aspakei, al fine di garantire la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto dello Stato di diritto.

- **Art. 6** Interpretazione alla luce degli strumenti internazionali: Le norme penali devono essere interpretate alla luce degli strumenti internazionali di diritto penale ai quali Aspakei ha aderito, al fine di garantire la coerenza e l'armonizzazione con gli standard internazionali.
- **Art. 7** Interpretazione in base al contesto e alla finalità della norma: Le norme penali devono essere interpretate alla luce del contesto in cui sono state adottate e della finalità per cui sono state introdotte, al fine di comprendere appieno il loro significato e la loro portata.
- **Art. 8** Principio del favor rei: In caso di dubbio interpretativo, l'interpretazione che favorisce l'imputato deve essere preferita, al fine di garantire la tutela dei suoi diritti e evitare possibili ingiustizie.
- **Art. 9** Interpretazione in base alla proporzionalità: Le norme penali devono essere interpretate in modo da garantire una giusta proporzione tra il reato commesso e la pena inflitta. Si tiene conto dei principi di necessità, idoneità, proporzionalità e non eccedenza nella determinazione della pena.
- **Art. 10** Interpretazione in base alla buona fede: L'interpretazione delle norme penali deve essere guidata dalla buona fede e dall'obiettivo di promuovere la giustizia, l'equità e il rispetto dei diritti fondamentali di tutti gli individui coinvolti nel sistema di giustizia penale.

Non punibilità dei soggetti:

- -Non è punibile chi viene riconosciuto come innocente;
- -Non è punibile chi ha agito sotto coercizione;
- -Non è punibile chi ha meno di 10 anni se non si tratta di un omicidio o di un reato particolarmente grave.
- -Non è punibile chi ha agito per salvare una vita, purché il reato sia proporzionato all'azione

Reati minori, gravi, e particolarmente gravi

Ai fini della presente legge, si definiscono tre categorie di reati: reato minore, reato grave e reato particolarmente grave. La differenza tra queste categorie riguarda la gravità del reato e le relative conseguenze legali.

Il reato minore è un'infrazione di natura meno grave, la cui penalità è generalmente di entità inferiore rispetto ad altri reati. I reati minori sono solitamente punibili con pene detentive di breve durata, multe o sanzioni non carcerarie proporzionate alla natura e alla gravità del reato commesso.

Il reato grave è un'offesa di maggiore gravità rispetto al reato minore. Comprende reati che comportano conseguenze più serie per l'individuo o la società, e la cui penalità è generalmente più severa. Le pene per i reati gravi possono includere pene detentive più lunghe, multe significative o sanzioni specifiche previste dalla legge.

Il reato particolarmente grave è una categoria riservata ai reati di estrema gravità e implica la pena massima prevista dalla legge. I reati particolarmente gravi sono associati a un alto grado di pericolosità, danno o violenza, che richiedono una risposta penale severa. Le pene per i reati particolarmente gravi solo e soltanto l'ergastolo, insieme a multe significative.

In questo codice penale, se non è specificato il tipo di reato, è sottointeso che si tratta di reato grave.

Aggravanti e attenuanti

Gli aggravanti aumentano la gravità del reato e portano generalmente a una pena più lunga, ma comunque nei limiti. Gli attenuanti hanno l'effetto di mitigare la severità della pena e possono portare a una riduzione della pena rispetto alla massima prevista per il reato commesso.

Quando si parla di aggravanti generici si parla di:

- Uso di violenza o minacce;
- Premeditazione:
- Abuso di autorità;
- Pregiudizio o discriminazione;
- Coinvolgimento di minori;
- Particolare gravità delle conseguenze;
- Tradimento:
- Reato commesso con particolare crudeltà;
- Ripetitività del reato;
- Occultamento delle prove;
- Futili motivi;
- Coinvolgimento di criminalità organizzata;
- Rifiuto di collaborazione.

Quando si parla di attenuanti generici si parla di:

- Riconoscimento del proprio errore;
- Cooperazione con le autorità;
- Circostanze personali influenzanti;
- Ritardi o disturbi mentali;
- Provvidenze effettuate alla vittima;
- Remissione del reato;
- Coinvolgimento minore nel reato;
- Provvidenze effettuate prima del reato;
- Collaborazione immediata;
- Circostanze emotive o psicologiche;
- Pressione sociale o culturale.

Sezione I - Omicidi

Art. I - Omicidio Intenzionale

- 1. Chiunque, con intenzione volontaria, priva della vita un'altra persona, sarà punito.
- 2. Sono considerate atti di omicidio intenzionale tutte le azioni atte a privare deliberatamente una persona della vita, ovvero:
- a) L'uso di armi da fuoco, armi bianche o altri strumenti letali;
- b) L'uso di veleni, sostanze tossiche o stupefacenti;
- c) Il soffocamento, la strangolazione o la soppressione della respirazione altrui;
- d) La somministrazione intenzionale di cure mediche o farmaci letali senza consenso o con consenso ottenuto mediante inganno;
- e) L'annegamento di una persona;
- f) Il lancio di una persona da luoghi elevati;
- g) L'uso di esplosivi o incendi;
- h) incidenti stradali volontari;
- i) L'organizzazione di omicidi premeditati e pianificati;
- 3. Il reato di omicidio intenzionale prevede una pena di reclusione fino all'ergastolo, un risarcimento alla famiglia di un massimo di 190.000 em., e 130.000 allo stato, esclusione da attività coinvolgenti armi da fuoco e attività a contatto di soggetti vulnerabili. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) Tortura o eccessiva crudeltà;
- c) Omicidio di forze dell'ordine in servizio.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. II - Omicidio Preterintenzionale

- 1. Chiunque, con l'intenzione di provocare un danno alla vittima diverso dall'omicidio, provocandone la morte, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di omicidio preterintenzionale tutti quegli atti che, sebbene volti a commettere un reato diverso dall'omicidio, causano la morte della vittima, ovvero:
- a) Lesioni gravi intenzionali;
- b) abusi fisici intenzionali;
- c) Somministrazione forzata di sostanze nocive o velenose;
- d) Atti di violenza domestica che portano alla morte della vittima;
- e) Utilizzo di mezzi pericolosi o mortali durante una rapina o un furto;
- f) Lesioni gravi causate durante una rissa o una discussione;
- g) Azioni violente intenzionali che causano la morte in un contesto di calcolo e previsione dei rischi.
- 3. Il reato sarà punito con la pena di reclusione non superiore a 40 anni e un risarcimento di massimo 130.000 em. alla famiglia della vittima e 15000 allo stato. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) Tortura o eccessiva crudeltà;
- c) Omicidio di forze dell'ordine in servizio.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. III - omicidio colposo

- 1. Chiunque, senza dolo, provoca la morte di un'altra persona, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di omicidio colposo tutti quegli atti che, senza volerlo, causano la morte della vittima, ovvero:
- a) Negligenza o imprudenza nell'adottare le precauzioni necessarie durante un'attività pericolosa o rischiosa;
- b) Violazione delle norme di sicurezza e regolamenti pertinenti durante la gestione di impianti industriali o commerciali;
- c) Negligenza nell'assunzione di precauzioni adeguate durante la guida di veicoli, che causa incidenti mortali;
- d) Somministrazione di cure mediche o farmaci che, sebbene senza intento, conducono alla morte del paziente;
- e) Azioni imprudenti o incaute che causano la morte di una persona durante una rissa o una discussione;
- f) Negligenza nell'assicurare la sicurezza di una costruzione o di una struttura, che porta al crollo e alla morte di persone;
- g) Mancanza di controllo o sorveglianza adeguati che risultano nella morte di persone sotto la responsabilità del colpevole;
- h) Violazione delle norme di sicurezza nell'utilizzo di strumenti pericolosi o di attrezzature che causa la morte di un individuo.
- 3. Il reato sarà punito con la pena di reclusione non superiore a 8 anni e un risarcimento di massimo 10.000 em. alla famiglia della vittima e 2000 allo stato. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) Omicidio di forze dell'ordine in servizio.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. IV - infanticidio

- 1. Chiunque, con o senza dolo, provoca la morte di un bambino di età inferiore a 16 anni, sarà punito.
- 2. Il reato di infanticidio è considerato particolarmente grave.
- 3. Sono considerati atti di infanticidio tutti quegli atti che causano la morte di un bambino di età inferiore a 16 anni, ovvero:

vedi Art. I – omicidio.

4. Oltre alla reclusione, sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 35.000 em. alla famiglia e 15.000 allo stato. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:

vedi Art. I – omicidio.

e dei fattori attenuanti:

vedi Art. I – omicidio.

Art. V - strage

- 1. Chiunque, con o senza dolo, causa la morte di più persone, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di strage tutti quegli atti volontari e non che causano la morte di più persone, ovvero:
- a) Attacchi armati o sparatorie;
- b) L'utilizzo di esplosivi o ordigni;
- c) Incendi dolosi o sabotaggi;
- d) Attacchi a mezzi pubblici o privati;
- e) Attentati terroristici;
- f) Azioni criminali organizzate;
- g) Uso di sostanze chimiche o biologiche;
- h) Azioni che provocano il crollo di edifici o strutture frequentate da molte persone.
- 3. Il reato di strage prevede una pena di reclusione fino all'ergastolo e un risarcimento di massimo 240.000 em. allo stato e 100.000 em. ad ogni vittima o alla famiglia. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) Tortura o eccessiva crudeltà;
- c) Omicidio di forze dell'ordine in servizio.

E dei fattori attenuanti:

- a) Attenuanti generici;
- b) La mancanza di vittime causate.

Art. VI - follia omicida

- 1. Chiunque, in più di un atto, tenta di causare volontariamente la morte di più individui, sarà punito.
- 2. Il reato di follia omicida è considerato particolarmente grave.
- 3. Sono considerati atti di follia omicida tutti quegli atti svolti in più momenti collegati tra di loro intenti a uccidere più persone, ovvero:
- a) sparatorie;
- b) esplosioni;
- c) sabotaggi;
- e) incidenti di mezzi pubblici o privati;
- f) incendi;
- g) crolli di edifici pubblici o privati;
- h) avvelenamenti di massa;
- i) attacchi chimici o biologici;
- j) atti di terrorismo finalizzati a causare la morte di più individui.
- 4. Il reato di follia omicida prevede oltre alla reclusione un risarcimento di massimo 50.000 em. allo stato. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) Tortura o eccessiva crudeltà;
- c) Omicidio di forze dell'ordine in servizio.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici;
- b) La mancanza di vittime causate.

Art. VII - omicidio stradale

- 1. Chiunque, guidando, causa la morte con o senza dolo di uno o più individui, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di omicidio stradale tutti quegli che volendo o non provocano la morte di uno o più soggetti mentre il colpevole è alla guida, ovvero:
- a) Guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che provoca un incidente;
- b) Eccesso di velocità o guida imprudente che provoca un incidente;
- c) Violazione delle norme di sicurezza stradale, come il mancato rispetto dei segnali stradali o delle precedenze che provoca un incidente;
- d) Utilizzo di dispositivi elettronici durante la guida che distraggono il conducente e portano a un incidente;
- e) Negligenza nell'adottare misure precauzionali in caso di condizioni atmosferiche avverse, che causa un incidente;
- f) Mancanza di manutenzione del veicolo o di controllo dei sistemi di frenata o direzione, che provoca un incidente;
- g) Guida senza la patente o con la patente sospesa o revocata con conseguente incidente;
- h) Guida senza rispettare le restrizioni imposte a causa delle condizioni fisiche del conducente con conseguente incidente.
- 4. Il reato di omicidio stradale prevede una pena di reclusione massima di 20 anni, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 2.500 em. allo stato e 12.500 alla famiglia di ogni vittima. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) La distrazione particolarmente evidente del conducente al momento dell'incidente mortale;
- c) La guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti al momento dell'incidente;
- d) La violazione intenzionale e grave delle norme di sicurezza stradale;
- e) La reiterazione di comportamenti negligenti o imprudenti da parte del conducente;
- f) La commissione dell'atto in una zona particolarmente affollata o in momenti di traffico intenso.
- e dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. VIII - omicidio su commissione

- 1. Chiunque, su commissione, toglie la vita ad un'altra persona, sarà punita;
- 2. Sono considerati atti di omicidio su commissione tutti quegli atti in cui l'assassino riceve un compenso economico o materiale per l'omicidio, ovvero:
- a) L'uccisione di un individuo su richiesta di un mandante, in cambio di denaro, beni o servizi;
- b) L'esecuzione di un omicidio in base a un contratto o un accordo tra l'assassino e il mandante, in cui è prevista una ricompensa per l'azione;
- c) L'omicidio commesso per soddisfare un interesse personale del mandante, come vendette, rivalsa o eliminazione di una minaccia.
- 3. Il reato di omicidio su commissione prevede una pena di reclusione massima di ergastolo, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 10.000 em. allo stato e 20.000 alla famiglia di ogni vittima. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici

Art. IX - richiesta di omicidio

- 1. Chiunque assolda un sicario per commettere un omicidio promettendo o non una ricompensa, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di richiesta di omicidio tutti quegli atti in cui qualcuno contatta una persona con l'intento di spingerla a commettere un omicidio, con o senza promessa di ricompensa, ovvero:
- a) L'offerta di denaro, beni o servizi in cambio dell'uccisione di un individuo;
- b) La promessa di vantaggi futuri o opportunità economiche in caso di esecuzione dell'omicidio;
- c) La fornitura di informazioni dettagliate sulla vittima e sugli aspetti logistici dell'omicidio;
- d) La minaccia, la coercizione o l'intimidazione per convincere una persona a commettere l'omicidio;
- e) La comunicazione di istruzioni specifiche per l'esecuzione dell'omicidio, inclusi dettagli riguardanti il tempo, il luogo e il metodo;
- f) Il coinvolgimento attivo nel processo di pianificazione dell'omicidio, anche senza partecipazione diretta all'azione.
- 3. Il reato di richiesta di commissione di omicidio prevede una pena di reclusione massima di 40 anni, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 80.000 em. allo stato e 150.000 alla famiglia della vittima. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'offerta di una ricompensa particolarmente elevata o vantaggi di notevole valore per spingere qualcuno a commettere l'omicidio;
- c) La fornitura di istruzioni dettagliate e precise per l'esecuzione dell'omicidio, dimostrando una pianificazione accurata e intenzionale;
- d) L'uso di minacce o coercizioni particolarmente gravi per costringere l'esecutore materiale a commettere l'omicidio;
- e) L'incitamento a commettere l'omicidio di una persona vulnerabile o in una posizione di debolezza;
- f) L'offerta di vantaggi futuri o opportunità economiche significative in cambio dell'omicidio;
- g) La promessa di protezione o immunità da azioni legali o altre conseguenze in cambio dell'omicidio;
- h) La presenza di una relazione di fiducia o autorità tra il soggetto che fa la richiesta e l'esecutore materiale, che contribuisce a facilitare l'attuazione del delitto.

E dei fattori attenuanti:

Sezione II - Danni alla persona

Art. X - Lesioni

- 1. Chiunque, con azione volontaria o colposa, causa un danno alla salute o all'integrità fisica di un'altra persona senza provocarne la morte, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di lesioni tutti quegli atti che procurano problemi fisici non indifferenti ad un'altra persona, ovvero:
- a) Aggressioni fisiche;
- b) l'ingerimento forzato di sostanze nocive;
- c) l'abuso fisico di persone vulnerabili;
- d) la privazione intenzionale di cure mediche necessarie;
- e) l'esposizione intenzionale a situazioni pericolose o dannose, come l'abbandono in ambienti estremi;
- f) l'aggressione sessuale con conseguente danno fisico o psicologico;
- g) la pratica non autorizzata di interventi chirurgici o procedure mediche causanti danni;
- h) l'incidente stradale causato da guida negligente o pericolosa che provoca danni fisici alle persone coinvolte;
- i) l'uso di animali addestrati per infliggere danni fisici;
- j) la trasmissione volontaria di malattie infettive senza il consenso dell'altra persona.
- 3. Il reato di richiesta di lesioni prevede una pena di reclusione massima di 15 anni, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 4.000 em. allo stato e 30.000 alla vittima. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. XI - Percosse

- 1. Chiunque, con azione volontaria, arreca offese fisiche o lesioni di lieve entità a un'altra persona, sarà punito.
- 2. Il reato di percosse è considerato come reato minore.
- 3. Sono considerati atti di percosse tutti quegli atti che procurano problemi fisici lievi ad un'altra persona, ovvero:
- a) Schiaffi, spinte o colpi leggeri che non causano danni permanenti o gravi lesioni;
- b) Tirate di capelli o spintoni che non comportano conseguenze fisiche significative;
- c) Graffi o escoriazioni superficiali;
- d) Azioni di pizzicamento o strattonamento che non causano danni duraturi;
- e) Altri gesti di violenza fisica che provocano disagio o dolore momentaneo senza causare ferite gravi o permanenti.
- 3. Il reato di percosse prevede un risarcimento alla vittima massimo di 500 em. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. XII - Mutilazione

- 1. Chiunque, con azione volontaria o non, arreca gravi danni fisici o mutilazioni permanenti a un'altra persona, sarà punito.
- 2. Il reato di mutilazione è considerato un reato particolarmente grave.
- 3. Sono considerati atti di mutilazione tutti quegli che causano un grave danno non riparabile alla vittima, ovvero:
- a) L'amputazione di una parte significativa del corpo, inclusi arti, organi o tessuti vitali;
- b) Il taglio, l'incisione o l'abrasione profonda che lascia cicatrici permanenti o deformità irreversibili;
- c) La rimozione o la distruzione di organi sensoriali, come occhi, orecchie o lingua;
- d) L'uso di sostanze chimiche corrosive o dannose che causano danni gravi e permanenti alla pelle o ai tessuti;
- e) Qualsiasi atto che provoca la perdita permanente delle funzioni motorie, sensoriali o vitali dell'individuo;
- f) L'uso di strumenti o oggetti per infliggere danni irreversibili, come ustioni profonde o fratture multiple.
- 3. Oltre alla reclusione, il reato di mutilazione prevede un risarcimento di 150.000 em. allo stato e 165.000 alla vittima. Se egli non è più in grado per colpa delle mutilazioni di prendersi cura di sé, i soldi andranno alla famiglia. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. XIII - negligenza verso minore o incapace

- 1. Chiunque, avendo la responsabilità o l'obbligo di cura, educazione, vigilanza o assistenza su un minore o un incapace, lo abbandona in condizioni che mettono a rischio la sua salute, sicurezza o integrità fisica o psicologica, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di negligenza verso minore o incapace tutti quegli atti in cui il tutore legale non garantisce protezione lasciando la vittima in condizioni pericolose per la sua integrità fisica e/o psicologica, ovvero:
- a) Lasciare il minore o l'incapace incustodito in ambienti pericolosi o non adatti alla sua età o condizione;
- b) Negare cure mediche necessarie o lasciare il minore o l'incapace senza accesso a cibo, acqua o vestiti adeguati;
- c) Soggiornare in luoghi inadatti o pericolosi per il minore o l'incapace;
- d) Non fornire il necessario supporto emotivo o affettivo al minore o all'incapace;
- e) Escludere il minore o l'incapace dalle attività educative o sociali, impedendone lo sviluppo e isolandolo dalla società;
- f) Non prendere provvedimenti adeguati per proteggere il minore o l'incapace da situazioni di abuso, violenza o pericolo.
- 3. Il reato di negligenza verso minore o incapace prevede una pena di reclusione massima di 35 anni, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 4.000 em. allo stato e 35.000 alla vittima. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- e dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. XIV - omissione di soccorso

- 1. Chiunque, trovandosi in presenza di un grave pericolo o di un'urgenza che richiede intervento medico o salvavita immediato, o essendo a conoscenza di una persona in grave pericolo o in stato di emergenza, omette di prestare soccorso adeguato o di chiamare prontamente le autorità competenti per ottenere l'assistenza necessaria nonostante sia in grado di farlo, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di omissione di soccorso tutti quegli in cui le condizioni di salute di una persona in immediato pericolo vengono volontariamente ignorate, ovvero:
- a) Non prestare assistenza medica o di primo soccorso quando la situazione lo richiede e quando l'azione tempestiva potrebbe prevenire danni maggiori o salvare una vita;
- b) Non fornire aiuto a una persona in stato di emergenza, come in caso di incidenti stradali o situazioni di pericolo pubblico;
- c) Non chiamare le autorità competenti o i servizi di emergenza, quando si è a conoscenza di una situazione di pericolo;
- d) Non cercare di ottenere aiuto da parte di terzi o di individui con competenze appropriate quando si è impossibilitati a prestare soccorso personalmente;
- e) Non garantire un ambiente sicuro o la rimozione di ostacoli che potrebbero compromettere la sicurezza di una persona in pericolo;
- f) Non fornire informazioni essenziali alle autorità competenti o ai servizi di soccorso in modo da rallentare o impedire un intervento tempestivo ed efficace.
- 3. Il reato di negligenza verso minore o incapace prevede una pena di reclusione massima di 5 anni, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 1.000 em. allo stato e 10.000 alla vittima. Se egli è deceduto per la mancanza del soccorso, il risarcimento sarà di 30.000 e andrà alla famiglia. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'omissione di soccorso è stata accompagnata da azioni o comportamenti che hanno ulteriormente aggravato la situazione di pericolo o la sofferenza della vittima;
- c) L'autore ha un dovere speciale di protezione o assistenza nei confronti della vittima;
- d) L'omissione di soccorso è stata commessa con l'intenzione di evitare le conseguenze legali o di nascondere il coinvolgimento dell'autore in una situazione di pericolo o reato;
- e) La vittima è deceduta in seguito alla mancanza di soccorso.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici;
- b) L'autore ha cercato di ottenere aiuto da parte di terzi o di individui competenti nonostante le difficoltà incontrate;

Art. XV - violenza sessuale

- 1. Chiunque, senza esplicito consenso dell'altra persona, ha un rapporto sessuale di qualunque tipo con egli, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di violenza sessuale tutti quegli atti in rapporti sessuali effettuati senza il consenso esplicito di tutti i presenti, ovvero:
- a) Rapporti sessuali forzati o coatti attraverso minacce, violenza fisica o coercizione psicologica;
- b) Rapporti sessuali con minori o incapaci che non possono legalmente fornire il consenso;
- c) Abusi sessuali compiuti nei confronti di persone vulnerabili o incapaci di difendersi;
- d) Aggressioni sessuali commesse in situazioni di droga o abuso di sostanze che rendono la vittima incapace di dare un consenso consapevole;
- e) Ogni altro atto sessuale non consensuale che provochi disagio, paura o sofferenza alla vittima.
- 3. Il reato di violenza sessuale prevede una pena di reclusione massima di 25 anni, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 2.000 em. allo stato e 25.000 alla vittima. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'uso di violenza fisica grave durante il reato, causando danni fisici significativi alla vittima;
- c) L'uso di armi o oggetti pericolosi per costringere la vittima a subire l'atto sessuale contro la sua volontà;
- d) La somministrazione di sostanze alla vittima di sostanze stupefacenti.
- e dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. XVI - rapporto sessuale con minore

- 1. Chiunque, con differenza di età superiore a 3 anni, ha un rapporto sessuale con qualcuno di età inferiore a 17 anni, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di rapporto sessuale con minore tutti quegli atti sessuali nei confronti di un minore di 17 anni, mentre il colpevole è più grande di 4 anni compresi rispetto alla vittima, ovvero:
- a) Rapporti sessuali completi o parziali con il minore;
- b) Atti sessuali orali o anali con il minore;
- c) Coinvolgimento del minore in attività sessuali di qualsiasi natura;
- Il reato di rapporto sessuale con minore prevede una pena di reclusione massima di 20 anni, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 5.000 em. allo stato e 25.000 alla vittima. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'uso di violenza fisica grave durante il reato, causando danni fisici significativi alla vittima;
- c) L'uso di armi o oggetti pericolosi per costringere la vittima a subire l'atto sessuale contro la sua volontà;
- d) La somministrazione di sostanze alla vittima di sostanze stupefacenti.
- e dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici;
- b) La mancanza di conoscenza dell'autore riguardo all'età effettiva del minore.

Art. XVII - molestia sessuale

- 1. Chiunque, senza esplicito consenso dell'altra persona, pratica atti sessuali senza tuttavia un rapporto, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di molestia sessuale tutti quegli atti non consensuali diretti a provocare eccitazione sessuale senza un rapporto, ovvero:
- a) Tocchi non consensuali di natura sessuale;
- b) Esibizionismo indecente o masturbazione in presenza dell'altra persona senza il suo consenso;
- c) Commenti o discorsi di natura sessuale non richiesti o inappropriati;
- d) Inseguimenti o stalking con intenti sessuali;
- e) Invio di materiale pornografico non richiesto o minaccioso;
- f) Tentativi di baci o contatto fisico intimo non desiderato.
- 3. Il reato di molestia sessuale prevede una pena di reclusione massima di 5 anni, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 500 em. allo stato e 8.000 alla vittima. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- e dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici;
- b) L'autore ha cercato di porre fine agli atti di molestia dopo aver ricevuto segnali chiari di rifiuto.

Art. XVIII - molestia sessuale su minore

- 1. Chiunque, con differenza di età superiore a 3 anni, pratica atti sessuali senza rapporto con qualcuno di età inferiore a 17 anni, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di molestia sessuale su minore tutti quegli atti non consensuali diretti a provocare eccitazione sessuale senza un rapporto nei confronti di un minore di 17 anni, mentre il colpevole è più grande di 4 anni compresi rispetto alla vittima, ovvero:
- a) Tocchi non consensuali di natura sessuale;
- b) Esibizionismo indecente o masturbazione in presenza del minore senza il suo consenso;
- c) Commenti o discorsi di natura sessuale non richiesti o inappropriati rivolti al minore;
- d) Inseguimenti o stalking con intenti sessuali nei confronti del minore;
- e) Invio di materiale pornografico non richiesto o minaccioso al minore;
- f) Tentativi di baci o contatto fisico intimo non desiderato con il minore.

Il reato di molestia sessuale su minore prevede una pena di reclusione massima di 10 anni, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 2.000 em. allo stato e 15.000 alla vittima. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:

- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici;
- b) L'autore ha cercato di porre fine agli atti di molestia dopo aver ricevuto segnali chiari di rifiuto.

Art. XIX - bullismo

- 1. Chiunque, ripetutamente, bullizza qualcuno sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di bullismo tutti quegli atti di comportamento aggressivo, offensivo o dannoso perpetrati in modo ripetuto nei confronti di chiunque, che causano disagio, sofferenza psicologica, umiliazione o isolamento, ovvero:
- a) Insulti verbali costanti, diffamazione o umiliazioni pubbliche;
- b) Minacce, ricatti o estorsioni psicologiche;
- c) Divulgazione non autorizzata di informazioni private o imbarazzanti;
- d) Isolamento deliberato dalla vita sociale o dalla partecipazione a gruppi, causando sentimenti di esclusione;
- e) Azioni discriminatorie, razziste o sessiste che mirano a danneggiare la dignità e la reputazione della vittima;
- f) Intimidazioni fisiche o verbalizzate, che creano un ambiente di paura e insicurezza;
- g) Comportamenti intenzionalmente dannosi alla proprietà della vittima, come danneggiare i loro beni personali.
- 3. Il reato di bullismo prevede una pena di reclusione massima di 3 anni, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 250 em. allo stato e 1000 alla vittima. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. XX - cyberbullismo

- 1. Chiunque, ripetutamente, con l'ausilio di attrezzatura elettronica, bullizza qualcuno sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di cyberbullismo tutti quegli atti di comportamento aggressivo, offensivo o dannoso perpetrati attraverso mezzi elettronici o digitali, che causano disagio, sofferenza psicologica, umiliazione o isolamento, ovvero:
- a) Invio di messaggi offensivi, minacce o insulti attraverso piattaforme di messaggistica, social media o altri canali online;
- b) Divulgazione non autorizzata di informazioni private o imbarazzanti attraverso la rete;
- c) Diffusione di immagini o video compromettenti o imbarazzanti ma non sessuali senza il consenso della vittima;
- d) Creazione di profili social fake o siti web diffamatori per attaccare la reputazione della vittima;
- e) Isolamento digitale;
- f) Manipolazione di foto o video per danneggiare la reputazione o l'immagine della vittima;
- g) Manipolazione dell'identità online della vittima attraverso la creazione di account falsi o alterati.
- 3. Il reato di cyberbullismo prevede una pena di reclusione massima di 5 anni, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 500 em. allo stato e 10.000 alla vittima. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Art. XXI - abuso psicologico

- 1. Chiunque, volontariamente, danneggia l'integrità psicologica di qualcuno, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di abuso psicologico tutti quegli atti volti a causare un danno alla psiche di qualcuno, attraverso comportamenti coercitivi, intimidatori o manipolatori, che provocano sofferenza mentale o emotiva, ovvero:
- a) Minacce costanti o intimidazioni verbali con l'intento di provocare paura o insicurezza;
- b) Isolamento sociale intenzionale per indurre sensi di solitudine o abbandono;
- c) Manipolazione delle emozioni o della percezione della realtà dell'individuo al fine di controllare il suo comportamento;
- d) Umiliazioni pubbliche o private con l'intenzione di abbassare l'autostima o la fiducia in sé stessi;
- e) Controllo eccessivo o invasivo sulle attività quotidiane, limitando la libertà e l'autonomia dell'individuo;
- f) Insulti costanti, critiche distruttive o commenti denigratori sulla personalità, l'aspetto o le capacità dell'individuo;
- g) Ricatti emotivi o minacce di danni fisici o sociali per costringere l'individuo a compiere determinate azioni;
- h) Utilizzo di informazioni personali o vulnerabilità dell'individuo per esercitare controllo o manipolazione.
- 3. Il reato di abuso psicologico prevede una pena di reclusione massima di 8 anni, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 1.000 em. allo stato e 15.000 alla vittima. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. XXII - abuso su famigliari

- 1. Chiunque, volontariamente, causa danni all'integrità psicologica e/o fisica ad un membro convivente, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di abuso su famigliari tutti quegli intenti a causare un danno di tipo psicologico e/o fisico a qualcuno di convivente, ovvero:
- a) Minacce o intimidazioni ripetute nei confronti del membro familiare;
- b) Uso di violenza verbale costante, umiliazioni o insulti che danneggiano l'autostima e la dignità del membro familiare;
- c) Isolamento forzato dal resto del nucleo familiare;
- d) Manipolazione delle emozioni o della percezione della realtà del membro familiare per controllare il suo comportamento o ottenere vantaggi personali;
- e) Aggressione fisica diretta o uso di violenza che provoca danni fisici al membro familiare;
- f) Privazione di cure mediche o necessità di base, causando disagio fisico o emotivo;
- g) Sfruttamento finanziario o emotivo del membro familiare per ottenere benefici personali.
- 3. Il reato di abuso su famigliari prevede una pena di reclusione massima di 20 anni, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 1.000 em. allo stato e 15.000 alla vittima. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Art. XXIII – atti persecutori

- 1. Chiunque, ripetutamente, si intromette nella vita privata di qualcuno con intento malevole, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti persecutori tutti quegli che violano la privacy di qualcuno con un intento di danneggiare la vittima, ovvero:
- a) Il monitoraggio costante delle attività online e offline della vittima;
- b) L'invio ripetuto e non autorizzato di messaggi, email o altre forme di comunicazione, contenenti minacce, insulti o contenuti offensivi:
- c) La presenza insistentemente invasiva nella vita quotidiana della vittima, come seguire o pedinare, monitorare costantemente la sua posizione o apparire in luoghi in cui la vittima si trova abitualmente;
- d) L'invio di regali non richiesti o di natura sgradevole, con l'intento di infastidire o intimidire la vittima;
- e) La diffusione di voci o false accuse su di lei, al fine di screditarla e danneggiarne la reputazione.
- 3. Il reato di atti persecutori prevede una pena di reclusione massima di 20 anni, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 1.000 em. allo stato e 20.000 alla vittima. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. XXIV - stato di incapacità dovuto ad atti di violenza

- 1. Chiunque, successivamente ad azioni violente, lascia la vittima in un grave stato di incapacità, sarà punito.
- 2. Il reato di stato di incapacità dovuto ad atti di violenza è considerato particolarmente grave.
- 3. Sono considerati atti di stato di incapacità dovuto ad atti di violenza tutti quegli atti che, seguendo un'azione violenta, lasciano la vittima in uno stato in cui le è impossibile riprendersi autonomamente nel breve o nel lungo termine per i danni cerebrali causati, ovvero:
- a) Colpi alla testa o al cranio che provocano gravi danni cerebrali, compromettendo la funzionalità motoria, sensoriale o cognitiva;
- b) Uso di armi da fuoco o armi contundenti che causano danni cerebrali irreversibili, rendendo la vittima incapace di svolgere attività quotidiane essenziali;
- c) Lesioni spinali gravi che comportano paralisi o perdita significativa delle funzioni motorie o sensoriali;
- d) Traumi cranici gravi dovuti a incidenti stradali, aggressioni o altre azioni violente, che lasciano la vittima in uno stato di coma o di vegetazione permanente.
- 4. Il reato di stato di incapacità dovuto ad atti di violenza prevede, oltre alla reclusione, un risarcimento di massimo 8.000 em. allo stato e 80.000 alla vittima. Se la vittima, per colpa del reato, non è in grado di usufruire del risarcimento, esso andrà alla famiglia. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. XXV - sequestro di persona

- 1. Chiunque rapisce qualcuno a qualunque scopo, mentre non sta commettendo altri reati, tenendolo in una situazione di limitazioni di libertà personali, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di sequestro di persona tutti quegli in cui qualcuno, non in relazione ad altri reati, mantiene un'altra persona in una situazione di privata libertà personale con un qualunque scopo, ovvero:

Sono considerati atti di sequestro di persona tutti quegli atti in cui qualcuno, non in relazione ad altri reati, trattiene un'altra persona in una situazione di privazione della sua libertà personale per un qualunque scopo, ovvero:

- a) Trasferire la vittima in un luogo diverso contro la sua volontà;
- b) Limitare fisicamente i movimenti della vittima, ad esempio legandola o imprigionandola in un luogo chiuso;
- c) Minacciare o usare violenza per costringere la vittima a rimanere in una certa posizione o luogo;
- d) Mantenere la vittima in isolamento, separandola dalla società o da persone di cui si fida;
- e) Costringere la vittima a compiere atti contro la sua volontà, attraverso minacce o violenza;
- f) Rendere impossibile per la vittima comunicare con altri o cercare aiuto.
- 3. Il reato di sequestro di persona prevede una pena di reclusione fino all'ergastolo e un risarcimento massimo di 70.000 em. alla vittima e 15.000 allo stato. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'intenzione dell'autore di sottoporre la vittima a gravi sofferenze fisiche o psicologiche durante il sequestro;
- c) La durata prolungata del sequestro e la persistenza dell'autore nel mantenerlo;

E dei fattori attenuanti:

- a) Attenuanti generici;
- b) il rapitore si è preso cura dello stato fisico e psicologico della vittima durante il processo, e ha fatto sì che si sentisse a suo agio.

Art. XXVI - sfruttamento di ostaggi durante altro reato

- 1. Chiunque, al fine di agevolare l'esecuzione di un altro reato, costringe altre persone a rimanere ostaggio, commette il reato di sfruttamento di ostaggi durante altro reato.
- 2. Il reato di sfruttamento di ostaggi durante altro reato è considerato particolarmente grave.
- 3. Sono considerati atti di sfruttamento di ostaggi durante altro reato tutti quegli atti che mirano a costringere un'altra persona a rimanere ostaggio sotto minaccia o coercizione, allo scopo di ottenere benefici o vantaggi relativi a un altro reato, ovvero:
- a) Trattenere persone come scudi umani per evitare l'intervento delle forze dell'ordine;
- b) Costringere le persone a compiere atti illegali o pericolosi per favorire l'esecuzione di un altro reato;
- c) Utilizzare ostaggi per ottenere riscatti o vantaggi finanziari da terze pArti;
- d) Minacciare di danneggiare gli ostaggi o di causare loro sofferenze per costringerli a cooperare;
- e) Ostacolare l'azione delle autorità attraverso il sequestro di persone per favorire la fuga dell'autore o l'esecuzione di altri reati.
- 4. Il reato di sfruttamento di ostaggi durante altro reato prevede oltre alla reclusione un risarcimento massimo di 100.000 em. ad ogni ostaggio coinvolto e 20.000 allo stato. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;

E dei fattori attenuanti:

- a) Attenuanti generici;
- b) il rilascio dell'ostaggio in buone condizioni di salute;
- c) assenza di sfruttamento e/o abusi durante il sequestro;
- d) il rapitore si è preso cura dello stato fisico e psicologico della vittima durante il processo, e ha fatto sì che si sentisse a suo agio.

Art. XXVII - istigazione al suicidio

- 1. Chiunque, con dolo, spinge un'altra persona a commettere un suicidio, sarà punita.
- 2. Sono considerati atti di istigazione al suicidio tutti quegli atti volti a forzare un'altra persona a togliersi la vita, ovvero:
- a) Fornire istruzioni dettagliate su come commettere il suicidio;
- b) Incitare e persuadere la vittima a compiere l'atto suicida, minacciandola o manipolandola emotivamente;
- c) Diffondere messaggi o contenuti online che promuovono il suicidio o inducono altre persone a compierlo;
- d) Abusare della vulnerabilità psicologica o emotiva della vittima per spingerla al suicidio;
- e) Fornire strumenti o mezzi per il suicidio alla vittima o incoraggiarla ad utilizzarli.
- 3. Il reato di istigazione al suicidio prevede una pena di reclusione fino a 15 anni, e sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 20.000 em. alla famiglia della vittima e 2.000 em. allo stato. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. XXVIII - tortura

- 1. Chiunque, volontariamente, causa dolore fisico con estrema atrocità verso chiunque altro sarà punito.
- 2. Il reato di tortura è considerato particolarmente grave.
- 3. Sono considerati atti di tortura tutti quegli atti intenzionali e che in modi sadici o crudeli infliggono gravi sofferenze fisiche o psicologiche a un'altra persona, ovvero:
- a) L'uso di strumenti o metodi per causare dolore estremo, come ustioni, mutilazioni, fratture o soffocamento;
- b) La detenzione in condizioni inumane, come la privazione di cibo, acqua, sonno o cure mediche necessarie;
- c) L'uso di elettricità, sostanze chimiche corrosive o altre forme di aggressione fisica intenzionale;
- d) La simulazione di morte o di lesioni gravi per terrorizzare la vittima;
- e) La minaccia costante di infliggere dolore o morte;
- f) L'isolamento prolungato o la privazione sensoriale al fine di causare disagio psicologico estremo;
- g) La pratica di abusi sessuali o violenze sessuali come parte dell'atto di tortura
- 4. Il reato di tortura prevede, oltre alla reclusione, un risarcimento di massimo 120.000 em. alla vittima. Se la vittima è morta in seguito al reato, il risarcimento andrà alla famiglia. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. XXIX – abuso di autorità su arrestati e detenuti

- 1. Chiunque, volontariamente sfruttando il proprio potere, danneggia l'integrità fisica e/o psicologica di un arrestato o di un detenuto, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di abuso di autorità su arrestati e detenuti tutti quegli atti volti a causare un danno ad uno soggetto in stato di fermo, di arresto, o di detenzione sfruttando il potere del criminale sulla vittima, ovvero:
- a) Uso eccessivo di forza fisica, compresi calci, pugni, strangolamenti o bastonate, che causano lesioni gravi o permanenti al detenuto o all'arrestato;
- b) Minacce verbali o fisiche dirette contro la vittima o i suoi familiari, al fine di ottenere informazioni o intimidire;
- c) Uso di mezzi coercitivi o dolorifici quando non necessari;
- d) Isolamento prolungato o confinamento in condizioni disumane o degradanti;
- e) Negazione di cure mediche necessarie, alimentazione adeguata o accesso a servizi igienici;
- f) Abuso sessuale o violenza sessuale contro l'arrestato o il detenuto;
- g) Umiliazioni pubbliche o degradanti;
- h) Negazione del diritto alla difesa legale o all'accesso a un avvocato;
- i) Qualsiasi altro atto che danneggi fisicamente o psicologicamente la persona arrestata o detenuta in modo ingiustificato e intenzionale.
- 3. Il reato di abuso di autorità su arrestati e detenuti prevede una pena massima di ergastolo e un risarcimento di massimo 20.000 em. ad ogni vittima e 15.000 allo stato. Se la vittima è morta per colpa degli abusi il risarcimento sarà di massimo 70.000 em. e andrà alla famiglia della vittima. Inoltre sarà obbligatoria la rimozione permanente dall'incarico lavorativo senza possibilità di rientrare nell'ambito della pubblica sicurezza come lavoratore e volontario. La vittima o la sua famiglia può sporgere denuncia anche crimini i singoli crimini che l'autorità ha commesso ed ha portato ad una denuncia per abuso di autorità su arrestati e detenuti. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Sezione III - Danni alla libertà personale

Art. XXX - Riduzione e/o mantenimento in schiavitù

- 1. Chiunque, al fine di sfruttamento, tiene qualcuno in uno stato di schiavitù, sarà punito.
- 2. Il reato di riduzione e/o mantenimento in schiavitù è considerato particolarmente grave.
- 3. Sono considerati atti di riduzione e/o mantenimento in schiavitù tutti quegli atti volti a ottenere vantaggi personali tramite lo sfruttamento di altre persone privando loro dei propri diritti, ovvero:
- a) Il rapimento con l'intento di sfruttamento per lavoro forzato o servitù domestica.
- b) La coercizione, minaccia o violenza fisica o psicologica per mantenere le persone in uno stato di sottomissione e sfruttamento.
- c) La limitazione della libertà personale, inclusa la confisca di documenti d'identità o il confinamento in luoghi isolati.
- d) La negazione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto all'istruzione, alla salute e alla libertà di movimento a scopo di sfruttamento.
- e) Il lavoro forzato o sottopagato, in cui le persone sono costrette a lavorare in condizioni disumane senza possibilità di scelta o retribuzione equa.
- f) La coercizione o il ricatto basato su informazioni personali o vergognose per mantenere il controllo sulle vittime.
- 4. Il reato di riduzione e/o mantenimento in schiavitù, oltre alla reclusione, un risarcimento di massimo 1.500.000 em. ad ogni vittima e 15.000 allo stato. Se la vittima è morta in seguito al reato, il risarcimento andrà alla famiglia. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. XXXI - tratta di persone

- 1. Chiunque, al fine di ridurre in schiavitù o in semischiavitù, trasporta le vittime, sarà punito.
- 2. Il reato di tratta di persone è considerato particolarmente grave.
- 3. Sono considerati atti di tratta di persone tutti quegli atti volti a spostare una vittima di schiavitù o semischiavitù verso un punto nel quale viene commessa l'azione criminale, ovvero:
- a) L'uso della forza, della minaccia o dell'inganno per costringere le vittime a spostarsi da un luogo all'altro.
- b) L'organizzazione o la gestione di reti di traffico di esseri umani che coinvolgono il trasporto delle vittime attraverso confini nazionali o internazionali.
- c) La tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo o per altre forme di schiavitù o semischiavitù.
- 4. Il reato di riduzione e/o mantenimento in schiavitù, oltre alla reclusione, un risarcimento di massimo 70.000 em. ad ogni vittima e 20.000 allo stato. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) La vittima è deceduta o ferita gravemente per colpa del trasporto.

E dei fattori attenuanti:

Art. XXXII - perquisizione arbitraria

- 1. Chiunque, senza valida ragione o in un contesto inappropriato, perquisisce qualcuno, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di perquisizione arbitraria tutti quegli atti volti a cercare delle prove nascoste nei vestiti di qualcuno in un contesto mancante di valida ragione o in luogo pubblico, ovvero:
- a) Perquisizioni corporali eseguite in spazi pubblici o in assenza di una giustificata causa;
- b) Perquisizioni condotte senza un immediato pericolo o senza un valido mandato di perquisizione emesso da un'autorità competente;
- c) Perquisizioni eseguite in luoghi in cui la persona perquisita non ha accesso alla privacy personale.
- d) Perquisizioni che hanno come obiettivo l'umiliazione o l'intimidazione della persona perquisita senza un valido motivo investigativo.
- 3. Il reato di perquisizione arbitraria prevede una pena di reclusione massima di 3 anni e un risarcimento di massimo 3.500 em. alla vittima. Sarà inoltre obbligatoria una sospensione dall'attività lavorativa massima di un anno se si tratta di un pubblico ufficiale. Inoltre la pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. XXXIII - Coercizione

- 1. Chiunque, volontariamente, costringe una persona a commettere un reato, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di coercizione tutti quegli intenti in qualunque modo a portare qualcuno a commettere qualunque reato, ovvero:
- a) Minacce fisiche o violenza per costringere la vittima a compiere un reato contro la sua volontà;
- b) L'uso di ricatti, estorsioni o minacce di danni materiali o reputazionali per costringere la vittima a compiere un reato;
- c) L'uso di droghe o sostanze stupefacenti per influenzare il giudizio della vittima e costringerla a commettere un reato;
- d) Il ricorso a pressioni psicologiche, manipolazioni o abusi emotivi per indurre la vittima a commettere un reato.
- 3. Il reato di coercizione prevede una pena di reclusione equivalente a quella del crimine che ha costretto a commettere uguale per il risarcimento in emeraldi. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- e) tutti quegli del reato che si ha costretto a commettere.

E dei fattori attenuanti:

b) tutti quegli del reato che si ha costretto a commettere.

Art. XXXIV - violazione di domicilio

- 1. Chiunque, senza autorizzazione, entra in territorio privato non proprio a scopo malevolo, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di violazione di domicilio tutti quegli atti in cui il colpevole sorpassa il confine di una proprietà privata a scopi malevoli, ovvero:
- a) L'ingresso non autorizzato in una residenza privata con l'intento di commettere furti, danneggiamenti o altri reati;
- b) L'ingresso non autorizzato in una residenza privata con l'intento di spiare o molestare i residenti;
- c) L'ingresso non autorizzato in una proprietà privata per danneggiare o distruggere la proprietà o il suo contenuto.
- 3. Il reato di violazione di domicilio prevede una pena di reclusione fino a 3 anni e un risarcimento di massimo 5.000 em. al proprietario della residenza violata. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) La presenza di danni materiali o furto di proprietà durante la violazione;
- c) L'ingresso in una residenza occupata in modo intenzionale o abitualmente;
- d) La violazione di domicilio con intenti malevoli ripetuti o abituali.

E dei fattori attenuanti:

- a) Attenuanti generici;
- b) L'ingresso in una residenza privata senza danni o intenti malevoli evidenti;
- c) La consegna volontaria di qualsiasi bene rubato o danneggiato e il ripristino dei danni causati.

Art. XXXV - Ritenzione ingiustificata di documenti personali

- 1. Chiunque, con dolo, trattiene senza motivo documenti personali di altre persone, limitando le libertà personali di egli, sarà punito.
- 2. Il reato di ritenzione ingiustificata di documenti personali è considerato reato minore.
- 3. Sono considerati atti di ritenzione ingiustificata di documenti personali tutti quegli atti in cui viene volontariamente sottratto un documento personale, limitando la libertà personale della vittima, ovvero:
- a) Il sequestro o la ritenzione arbitraria del passaporto, della cArta d'identità, della patente di guida o di altri documenti legalmente riconosciuti.
- b) La minaccia o il ricatto per costringere la vittima a consegnare documenti personali.
- c) La sottrazione di documenti personali al fine di impedire alla vittima di viaggiare, ottenere servizi o esercitare i propri diritti.
- 4. Il reato di ritenzione ingiustificata di documenti personali prevede risarcimento massimo 1.000 em. alla vittima. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. XXXVI - ottenimento di informazioni private

- 1. Chiunque, tramite minaccia o inganno, ottiene informazioni personali di un'altra persona, sarà punito.
- 2. Il reato di ottenimento di informazioni private è considerato reato minore.
- 3. Sono considerati atti di ottenimento di informazioni private tutti quegli atti in cui il colpevole ottiene in modo illecito fotografie, video, audio, messaggi, informazioni classificate, o qualunque altra informazione legalmente o per contratto privata, ovvero:
- a) L'accesso non autorizzato a account personali online, compresi account di social media e posta elettronica;
- b) L'uso di tecniche di ingegneria sociale per ottenere informazioni sensibili dalla vittima, come password o dati finanziari;
- c) Il furto o la copia illecita di documenti o file personali della vittima;
- d) La minaccia di divulgare informazioni personali o compromettenti per costringere la vittima a rivelare ulteriori dati sensibili:
- e) L'ottenimento ingannevole di informazioni personali tramite false rappresentazioni o truffe.
- 4. Il reato di ottenimento di informazioni private prevede un risarcimento di massimo 5.000 em. alla vittima per i danni subiti a causa dell'ottenimento illecito di informazioni. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Sezione IV - Delitti contro il patrimonio

Art. XXXVII - estorsione

- 1. Chiunque, tramite minaccia, costringe un'altra persona a dargli denaro o altri beni materiali, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di estorsione tutti quegli atti che, tramite minacce di qualunque tipo, forzano un'altra persona a cedere denaro o altri beni materiali, ovvero:
- a) Minacce di violenza fisica o psicologica nei confronti della vittima o dei suoi cari.
- b) La diffusione di informazioni personali o compromettenti sulla vittima con l'intento di danneggiare la sua reputazione.
- c) La minaccia di causare danni economici o danni alla proprietà della vittima.
- d) L'uso di intimidazioni o violenza per costringere la vittima a cedere i beni.

Minacce di danneggiare la carriera o il lavoro della vittima.

La minaccia di azioni legali o procedimenti giudiziari falsi contro la vittima.

Il reato di estorsione prevede una pena di reclusione fino a 15 anni e un risarcimento di massimo 10.000 em. più tutti i soldi sottratti o il valore dell'oggetto, e 2.500 allo stato. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:

a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. XXXVIII - truffa

- 1. Chiunque, tramite inganno, sottrae denaro o altri beni materiali ad un'altra persona, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di truffa tutti quegli atti volti a ottenere denaro o qualunque altro bene sfruttando l'inganno, ovvero:
- a) Falsificazione di documenti o firme per ottenere finanziamenti o beni.
- b) Rappresentazioni false o ingannevoli al fine di indurre la vittima a effettuare pagamenti o donazioni.
- c) L'uso di mezzi elettronici o informatici per condurre frodi online, come phishing o truffe via email.
- d) La vendita di beni falsificati o contraffatti come autentici.
- e) La promozione di schemi di investimento fraudolenti;
- f) L'inganno nei contratti o accordi commerciali per ottenere vantaggi finanziari indebiti.
- 3. Il reato di truffa prevede una pena di reclusione fino a 10 anni e un risarcimento di massimo 12.500 em. alla vittima più tutti i soldi sottratti o il valore dei beni alla vittima, e 2.000 allo stato. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. XXXIX – furto

- 1. Chiunque sottrae denaro o beni materiali in un contesto residenziale o di beni privati sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di furto tutti quegli atti in cui vengono sottratti soldi o altri beni in maniera illecita da una proprietà residenziale o un altro bene materiale privato, ovvero:
- a) Entrare in una casa o in una proprietà privata con l'intento di rubare denaro, oggetti di valore o altri beni.
- b) Sottrarre denaro, gioielli, elettronica o qualsiasi altro bene di valore da una residenza privata.
- c) Rompere finestre o forzare serrature per entrare in un edificio o in una proprietà.
- d) L'ingresso in un'abitazione o in una proprietà altrui con l'intento di rubare.
- e) Sottrarre beni personali come borse, portafogli o telefoni cellulari in luoghi pubblici.
- 3. Il reato di furto prevede una pena di reclusione fino a 15 anni e un risarcimento di massimo 17.500 em. alla vittima più tutti i soldi sottratti o per i beni sottratti e 5.000 allo stato. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Art. XL - rapina

- 1. Chiunque sottrae beni materiali o denaro da luoghi pubblici o privati non residenziali, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di rapina tutti quegli atti volti a sottrarre soldi o altri beni in maniera illecita dal luogo in cui vengono conservati, utilizzati, venduti, esposti, esaminati o controllati, ovvero:
- a) Minacciare o usare la violenza nei confronti delle persone presenti in questi luoghi per costringerle a consegnare denaro o beni materiali;
- b) appropriarsi di denaro o beni senza il consenso dello stato o del proprietario.
- 3. Il reato di rapina prevede una pena di reclusione fino a 25 anni e un risarcimento di massimo 50.000 em. all'azienda o allo stato più tutto il denaro o il valore dei beni sottratti. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. XLI - ricettazione

- 1. Chiunque, consapevolmente e volontariamente, ottiene denaro o beni ricavati tramite un altro delitto, con o senza ricompensa, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di ricettazione tutti quegli atti in cui i beni o il denaro sottratto tramite un altro delitto viene ottenuto o acquistato volontariamente e consapevolmente, ovvero:
- a) Comprare, ricevere o nascondere beni o denaro che si sa essere il risultato di un reato;
- b) Aiutare, in qualsiasi modo, il venditore o il trasferitore di beni rubati a disfarsi dei proventi illeciti;
- c) Possedere, detenere o conservare beni rubati con la consapevolezza che sono il risultato di un reato.
- 3. Il reato di ricettazione prevede una pena di reclusione fino a 5 anni e un risarcimento allo stato pari al valore dei beni ricettati. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. XLII - riciclaggio

- 1. Chiunque modifica del denaro allo scopo di utilizzarlo in maniera illecita sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di riciclaggio tutti quegli atti volti a rendere del denaro non tracciabile, non identificabile, o qualunque altro atto a quello scopo, ovvero:
- a) Alterare, modificare o falsificare denaro al fine di renderlo difficile da rilevare o rintracciare;
- b) Trasferire denaro da fonti illecite attraverso una serie di transazioni finanziarie al fine di renderlo difficile da rintracciare:
- c) Investire o utilizzare denaro illecito in attività legali;
- d) Nascondere, camuffare o spostare beni o denaro illeciti attraverso una serie di transazioni o operazioni finanziarie per renderli difficili da rintracciare.
- 3. Il reato di riciclaggio prevede una pena di reclusione fino a 10 anni e un risarcimento allo stato pari al valore dei beni o del denaro riciclato più 40.000 em. allo stato. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Art. XLIII - danneggiamento di proprietà privata

- 1. Chiunque, con o senza dolo, causa un danno ad una proprietà privata, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di danneggiamento di proprietà privata tutti quegli atti volontari e non che causano danni strutturali o materiali ad una proprietà privata, ovvero:
- a) Danneggiare le pareti, le superfici o le strutture di una proprietà privata;
- b) Rompere finestre, porte o qualsiasi altra parte della struttura di una proprietà privata;
- c) Distruggere o danneggiare volontariamente mobili o oggetti all'interno della proprietà privata;
- d) Inquinare, contaminare o alterare intenzionalmente il terreno o gli spazi esterni di una proprietà privata;
- e) Qualsiasi altra azione che comporta un danno materiale o strutturale a una proprietà privata senza il consenso del proprietario.
- 3. Il reato di danneggiamento di proprietà privata prevede una pena di reclusione fino a 3 anni e una sanzione pecuniaria per coprire i costi di riparazione o sostituzione dei danni causati più un massimo di 7.500 em. alla famiglia e 1.000 allo stato. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. XLIV - danneggiamento di proprietà pubblica

- 1. Chiunque, con o senza dolo, causa un danno ad una proprietà pubblica, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di danneggiamento di proprietà pubblica tutti quegli atti volontari e non che causano danni strutturali o materiali ad edifici, strade, o qualunque altro oggetto, ovvero:
- a) danneggiare le pareti, le superfici o le strutture di edifici pubblici;
- b) Rompere o danneggiare intenzionalmente segnali stradali, pali della luce, panchine pubbliche o qualsiasi altra infrastruttura pubblica;
- c) Distruggere o danneggiare mobili urbani come cestini dell'immondizia, fontane o monumenti pubblici;
- d) Qualsiasi altra azione che comporta un danno materiale o strutturale a proprietà pubblica senza il consenso delle autorità competenti.
- 3. Il reato di danneggiamento di proprietà pubblica prevede una pena di reclusione fino a 5 anni e una sanzione pecuniaria per coprire i costi di riparazione o sostituzione dei danni causati più un massimo di 25.000 em. allo stato. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Sezione V - Danni all'ordine pubblico

Art. XLV - istigazione a delinquere

- 1. Chiunque convince senza minaccia qualcuno a commettere un altro reato sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di istigazione a delinquere tutti quegli atti che, senza l'uso di minaccia o intimidazione, portano un'altra persona a commettere un reato, ovvero:
- a) Incoraggiare, persuadere o convincere deliberatamente un'altra persona a commettere un reato specifico.
- b) Fornire istruzioni, consigli o supporto a un'altra persona per commettere un reato;
- c) Presentare in modo positivo o lusinghiero l'idea di commettere un reato o i suoi benefici;
- d) Diffondere idee o concetti che promuovono attivamente l'idea di commettere reati;
- e) Coinvolgere altre persone in discussioni o pianificazioni relative a reati.
- 3. Il reato di istigazione a delinquere prevede una pena di reclusione massima pari a quella del reato che si ha fatto commettere, e un risarcimento alla famiglia e allo stato massimo sempre pari a quello del reato commesso. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) il reato è considerato particolarmente grave;
- d) tutti quegli del reato commesso.

E dei fattori attenuanti:

- b) il reato è considerato reato minore;
- c) tutti quegli del reato commesso.

Art. XLVI - pubblica intimidazione

- 1. Chiunque attua azioni intente a spaventare la popolazione con intento malevolo, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di pubblica intimidazione tutti quegli atti con intento malevolo volti a creare panico o paura nella società e/o nella politica, ovvero:
- a) Minacce di attacchi terroristici, attentati o violenze di massa che mirano a destabilizzare o spaventare la popolazione;
- b) La diffusione deliberata di notizie false o infondate che creano una percezione di minaccia imminente;
- c) La pianificazione, la promozione o l'incitamento a eventi violenti, come rivolte o sommosse, al fine di causare il caos;
- d) La diffusione di messaggi o comunicazioni intimidatorie mirate a singole persone o gruppi, che possono portare a gravi conseguenze psicologiche o fisiche ad un livello pubblico;
- 3. Il reato di pubblica intimidazione prevede una pena di reclusione fino a 20 anni, e un risarcimento allo stato massimo di 115.000 em. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Art. XI VII - incendio

- 1. Chiunque, con dolo e intento malevolo, appicca un incendio, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di incendio tutti quegli atti volti a causare incendi intenzionali con intento malevolo, ovvero:
- a) L'uso di sostanze infiammabili, esplosive, o qualunque altra tecnica per avviare un incendio in edifici, veicoli o altre strutture:
- b) L'accensione di fuochi intenzionali in zone boschive o terreni agricoli con l'obiettivo di distruggere la proprietà altrui o causare danni ecologici significativi;
- c) L'incendio di veicoli, contenitori di rifiuti o altre strutture al fine di danneggiare la proprietà o mettere a repentaglio la vita di altri.
- 3. Il reato di incendio una pena di reclusione fino a 30 anni, a seconda della gravità dell'atto e delle circostanze specifiche, una pena di massimo 50.000 em. allo stato, l'intero costo di ricostruzione, ristrutturazione, e/o riacquisto dei beni se è proprietà privata. Se ci dovessero essere lesioni o vittime dovute all'incendio o all'evacuazione la pena verrà allungata in base ai rispettivi reati. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'incendio ha causato la morte o lesioni gravi a persone;
- c) L'incendio ha distrutto proprietà di valore elevato o di importanza strategica.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici;
- b) L'incendio non ha causato danni significativi o lesioni a persone.

Art. XLVIII - incendio colposo

- 1. Chiunque, senza dolo e/o intento malevolo, appicca un incendio, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di incendio tutti quegli atti volti a causare incendi non intenzionali, ovvero:
- a) L'incendio è stato causato da un'azione negligente e pericolosa;
- b) L'incendio è stato innescato da incidenti evitabili;
- c) L'incendio è scoppiato a causa di pratiche agricole o industriali non sicure o non regolamentate;
- 3. Il reato di incendio prevede una pena di reclusione massima di 10 anni, un risarcimento di massimo 20.000 em. allo stato, l'intero costo di ricostruzione, ristrutturazione, e/o riacquisto dei beni se è proprietà privata. La pena sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. XLIX naufragio, sommersione, incidente aviatorio o ferroviario (o NSIAOF)

- 1. Chiunque, con o senza dolo, causa un naufragio, una sommersione, o un incidente aviatorio o ferroviario, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di NSIAOF tutti quegli atti volontari o meno che causano gravi danni a mezzi di trasporto pubblici in servizio, ovvero:
- a) Naufragio: Qualsiasi azione o evento che provoca l'affondamento o il danneggiamento grave di una nave o di una imbarcazione in mare o in acque interne, mettendo in pericolo la vita delle persone a bordo.
- b) Sommersione: Ogni atto o situazione che porta al completo o parziale allagamento di un veicolo subacqueo, con conseguenze potenzialmente letali per l'equipaggio.
- c) Incidente Aviatorio: Eventi che causano il danneggiamento grave o la caduta di aeromobili, sia in volo che a terra.
- d) Incidente Ferroviario: Situazioni che portano al deragliamento o a gravi incidenti ferroviari.
- 3. Il reato di NSIAOF prevede una pena massima di ergastolo e un risarcimento massimo di 130.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. L - attentato ai pubblici servizi

- 1. Chiunque, con o senza dolo, danneggia strutture intente a fornire servizi ai cittadini, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di attentato ai pubblici servizi tutti quegli atti volti a danneggiare o rendere inutilizzabili strutture che svolgono funzioni pubbliche per i cittadini, ovvero:
- a) Danneggiamento volontario di edifici pubblici;
- b) Blocco o ostacolo all'accesso a servizi pubblici essenziali;
- c) Sabotaggio di infrastrutture vitali.
- 3. Il reato di attentato ai pubblici servizi prevede una pena massima di ergastolo, e un risarcimento di massimo 200.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. LI- Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica (o Invasione pericolosa)

- 1. Chiunque, con dolo, si raduna con tre o più persone in qualunque modo senza autorizzazione, mettendo a rischio l'ordine, l'incolumità o la salute pubblica, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di invasione pericolosa tutti quegli atti che comportano l'ingresso, l'occupazione o l'utilizzo non autorizzato di terreni o edifici da parte di tre o più persone e che pongono in pericolo l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, ovvero:
- a) L'occupazione illegale di edifici pubblici o privati senza autorizzazione, con l'intenzione di mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini;
- b) La creazione di raduni non autorizzati o manifestazioni che sfociano in atti di violenza, saccheggio, vandalismo o altre azioni pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza;
- c) La realizzazione di raduni o manifestazioni non autorizzati che violano le norme di sicurezza pubblica;
- 3. Il reato di invasione pericolosa prevede una pena massima di 10 anni e un risarcimento di massimo 2.750 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. LII - Fabbricazione o detenzione non autorizzata di materie esplodenti

- 1. Chiunque gestisce senza autorizzazione materiali intenti a esplodere, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di fabbricazione o detenzione non autorizzata di materie esplodenti produrre, diffondere, trasportare, detenere, spargere materiali a scopo esplosivo, ovvero:
- a) La produzione o la fabbricazione di materie esplosive, come bombe, esplosivi, detonatori o altri dispositivi simili, senza l'autorizzazione necessaria.
- b) La distribuzione o il trasporto di materie esplosive senza le autorizzazioni e le misure di sicurezza richieste.
- c) Il possesso non autorizzato di materie esplosive senza scopi legittimi o autorizzati.
- d) La divulgazione o la divulgazione di informazioni o istruzioni su come creare o utilizzare materie esplosive in modo non autorizzato e con intenti illegali.
- 3. Il reato di fabbricazione o detenzione non autorizzata di materie esplosive prevede una pena di reclusione massima di 30 anni e un risarcimento allo stato di massimo 20.000 em. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. LII - Fabbricazione o detenzione non autorizzata di armi da fuoco

- 1. Chiunque gestisce senza autorizzazione armi da fuoco, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di fabbricazione o detenzione non autorizzata di qualsiasi tipo di arma dalla quale può essere sparato qualsiasi proiettile, pallottola o altro missile produrre, diffondere, trasportare, detenere, questo tipo di arma, ovvero:
- a) La produzione o la fabbricazione di armi funzionanti, senza l'autorizzazione necessaria.
- b) La distribuzione o il trasporto di armi da fuoco senza le autorizzazioni e le misure di sicurezza richieste.
- c) Il possesso non autorizzato di armi da fuoco senza scopi legittimi o autorizzati.
- d) La divulgazione o la divulgazione di informazioni o istruzioni su come creare o utilizzare armi da fuoco in modo non autorizzato e con intenti illegali.
- 3. Il reato di fabbricazione o detenzione non autorizzata di armi da fuoco prevede una pena di reclusione massima di 20 anni e un risarcimento allo stato di massimo 15.000 em. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. LIII - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

- 1. Chiunque, con dolo, rimuove o omette deliberatamente cautele contro gli infortuni sul luogo di lavoro, mettendo in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro tutti quegli atti intenzionali volti a eliminare o ignorare deliberatamente le precauzioni o le misure di sicurezza previste per prevenire infortuni sul luogo di lavoro, mettendo a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori, ovvero:
- a) La rimozione di protezioni di sicurezza da macchinari o attrezzature industriali;
- b) L'omissione volontaria di fornire addestramento sulla sicurezza o le informazioni necessarie per evitare rischi;
- c) La disattivazione deliberata di sistemi di sicurezza e/o allarmi;
- d) L'omissione intenzionale di fornire attrezzature di protezione personale o dispositivi di sicurezza ai lavoratori;
- e) La violazione deliberata delle norme e delle regolamentazioni sulla sicurezza sul lavoro.
- 3. Il reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro prevede una pena di reclusione massima di 10 anni e un risarcimento alla vittima o alla famiglia pari a lesioni o omicidio colposo in base all'incidente, e 15.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. LIV - epidemia

- 1. Chiunque, con dolo, diffonde una malattia infettiva a scopo di colpire qualcuno o qualcosa, sarà punito.
- 2. Il reato di epidemia è considerato particolarmente grave nel momento in cui l'obbiettivo era un altro essere umano.
- 3. Sono considerati atti di epidemia tutti quegli atti volti a infettare una o più persone, animali, o piante, per qualunque motivo, ovvero:
- a) La diffusione deliberata di agenti patogeni o malattie infettive in una comunità o in un'area specifica.
- b) La manipolazione intenzionale di fonti di contaminazione per diffondere una malattia.
- c) La trasmissione di una malattia infettiva a persone, animali o piante senza il loro consenso esplicito.
- d) L'omissione deliberata di informazioni cruciali o di misure di prevenzione volte a contenere la diffusione di una malattia infettiva.
- e) La creazione o la produzione di agenti patogeni o di sostanze infettive con l'obiettivo di causare epidemie.
- 4. Il reato di epidemia se non è considerato particolarmente grave prevede una pena massima di ergastolo e un risarcimento di 150.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Art. LV - avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

- 1. Chiunque, con o senza dolo, rende cibi o acqua rispettivamente non commestibili o potabile prima dell'utilizzo di terzi, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari tutti quegli atti che, volontariamente o involontariamente, alterano la composizione di cibi o acqua in modo tale da renderli dannosi o inadatti al consumo umano o animale, ovvero:
- a) L'aggiunta deliberata di sostanze nocive o tossiche a cibi o acqua, con l'intento di danneggiare chi li consuma;
- b) L'inquinamento accidentale di cibi o acqua con sostanze chimiche, batteri o agenti patogeni a causa di negligenza o mancanza di precauzioni;
- c) La manipolazione intenzionale di cibi o acqua per renderli dannosi o non idonei al consumo;
- d) L'omissione deliberata di informazioni cruciali o di misure di sicurezza volte a prevenire il consumo di cibi o acqua contaminati.
- 3. Il reato di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari prevede una pena massima di 50 anni di reclusione e un risarcimento di 100.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. LVI - commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

- 1. Chiunque, consapevolmente, commercia sostanze alimentari non idonee alla vendita, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate tutti quegli atti volti a a vendere, distribuire o mettere in commercio cibi o bevande che non rispettano gli standard di qualità, sicurezza o etichettatura stabiliti dalla legge, ovvero:
- a) La produzione o la distribuzione di cibi falsamente etichettati o contraffatti, che inducono in errore i consumatori riguardo alla loro origine, qualità o contenuto;
- b) L'aggiunta intenzionale di sostanze nocive o non consentite a cibi o bevande per migliorarne l'aspetto, il sapore o la conservazione, con il rischio di danneggiare la salute dei consumatori;
- c) La vendita di prodotti alimentari scaduti o deteriorati, senza l'adeguata segnalazione o etichettatura;
- d) La manipolazione delle etichette o delle date di scadenza al fine di far sembrare un prodotto alimentare più fresco o di migliore qualità di quanto sia in realtà;
- e) La vendita di prodotti alimentari che contengono allergeni non dichiarati, mettendo a rischio la salute di persone con allergie alimentari.
- 3. Il reato di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate prevede una pena massima di 25 anni di reclusione e un risarcimento di massimo 70.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Art. LVII - commercio di medicinali guasti

- 1. Chiunque, con dolo o per negligenza grave, commercia medicinali guasti o danneggiati, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di commercio di medicinali guasti tutti quegli atti volti a vendere, distribuire o mettere in commercio medicinali che non sono conformi agli standard di sicurezza e qualità richiesti dalla legge, ovvero:
- a) La produzione o la distribuzione di medicinali falsificati o contraffatti;
- b) La vendita di medicinali scaduti o conservati in condizioni inadeguate;
- c) La manipolazione delle etichette o delle date di scadenza per far sembrare che i medicinali siano idonei quando non lo sono.
- d) La vendita di medicinali senza autorizzazione o licenza.

Il reato di commercio di medicinali guasti prevede una pena massima di 30 anni di reclusione e un risarcimento di massimo 80.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:

- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Sezione VI - Delitti in periodo di guerra

Art. LVIII - Devastazione e Saccheggio

- 1. Chiunque, con dolo, partecipa a atti di devastazione e saccheggio, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di devastazione e saccheggio tutti quegli atti volti a causare distruzione e danni a beni pubblici o privati, con furto o depredazione beni presenti, ovvero:
- a) L'incendio o la distruzione intenzionale di edifici, veicoli, o altri beni materiali, con l'obiettivo di provocare danni significativi;
- b) L'appropriazione illegale di beni mobili o immobili, compresi oggetti di valore, durante o dopo atti di significativa devastazione;
- c) L'assalto o l'attacco coordinato a strutture pubbliche o private con l'intenzione di danneggiarle o saccheggiarle;
- d) La partecipazione attiva o la complicità in eventi che causano la devastazione di aree geografiche o comunità.
- 3. Il reato di devastazione e saccheggio prevede una pena massima di ergastolo e un risarcimento di massimo 200.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

- a) Attenuanti generici;
- b) L'assenza di danni significativi alla vita umana.

Art. LIX- favoreggiamento bellico

- 1. chiunque, con dolo, fornisce vantaggi di qualunque tipo al nemico sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di favoreggiamento bellico tutti quegli atti volti a sostenere, aiutare o beneficiare il nemico in un contesto bellico o di conflitto armato o di crisi, ovvero:
- a) La fornitura di armi, equipaggiamenti militari, munizioni o risorse finanziarie direttamente al nemico o alle sue forze;
- b) La divulgazione di informazioni riservate o strategiche al nemico, mettendo a rischio la sicurezza dello stato o delle forze amiche;
- c) L'assistenza nell'addestramento di forze nemiche o la partecipazione a operazioni militari ostili contro lo stato;
- d) La promozione di propaganda o attività di destabilizzazione interna a favore del nemico.
- 3. Il reato di favoreggiamento bellico prevede una pena massima di ergastolo e un risarcimento di massimo 200.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art LX - Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

- 1. Chiunque, con dolo, non fornisce forniture in tempo di guerra, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra tutti quegli atti volti a non rispettare gli accordi o i contratti di fornitura di beni o servizi essenziali per lo sforzo bellico durante un periodo di guerra o conflitto armato, ovvero:
- a) Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla produzione, consegna o fornitura di armi, munizioni, viveri, attrezzature militari o altri beni essenziali per le forze armate o la difesa nazionale;
- b) La trattenuta o il dirottamento intenzionale di forniture destinate alle forze armate o alla popolazione civile in un contesto bellico;
- c) L'alterazione fraudolenta dei prezzi o delle quantità fornite al fine di trarre profitto dalla situazione di emergenza.
- 3. Il reato di inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra prevede una pena massima di ergastolo e un risarcimento di massimo 200.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Art. LXI- Frode in forniture in tempo di guerra

- 1. Chiunque, con dolo, commette frode nell'acquisizione, distribuzione o assegnazione di forniture durante un periodo di guerra o conflitto armato, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di frode in forniture in tempo di guerra tutti quegli atti volti a ottenere indebitamente o a distribuire in modo ingiusto forniture essenziali per lo sforzo bellico, ovvero:
- a) La falsificazione o la manipolazione fraudolenta dei documenti relativi alle forniture militari o civili in tempo di guerra al fine di ottenere vantaggi indebiti o di danneggiare la capacità di difesa nazionale;
- b) La distribuzione ingiusta o il dirottamento di forniture militari o civili in tempo di guerra per fini personali o per scopi non autorizzati:
- c) L'alterazione fraudolenta dei registri o delle informazioni relative alle forniture in modo da nascondere l'effettivo utilizzo o la destinazione delle stesse.
- 3. Il reato di frode in forniture in tempo di guerra prevede una pena massima di 50 anni di reclusione ed un risarcimento di massimo 200.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. LXII - Rifiuto o Ritardo di Obbedienza da militare

- 1. Chiunque, essendo un militare o un appartenente alle forze armate, rifiuta o ritarda ingiustificatamente di obbedire a un ordine legittimo, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di rifiuto o ritardo di obbedienza da parte di militari tutte quelle azioni in cui un membro delle forze armate, senza valida giustificazione, disobbedisce a un ordine legittimo impArtito da un superiore nell'ambito delle proprie mansioni militari, ovvero:
- a) Il rifiuto di eseguire un ordine diretto che sia legale e legittimo, dato dal superiore;
- b) Il ritardo ingiustificato nell'esecuzione di un ordine, quando ciò possa mettere in pericolo la sicurezza, l'efficacia o la disciplina militare;
- c) La resistenza violenta o la minaccia di resistenza contro l'applicazione di un ordine legittimo.
- 3. Il reato di rifiuto o ritardo di obbedienza da parte di militari prevede una pena di reclusione massima di 10 anni e un risarcimento di massimo 20.000 em. allo stato. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Sezione VII - Danni all'integrità dello stato

Art. LXIII - Attentati contro la integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato

- 1. Chiunque, con dolo, compie atti volti a attentare contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato tutte quelle azioni intenzionali volte a compromettere la sovranità, l'unità territoriale o l'indipendenza dello Stato, ovvero:
- a) Azioni dirette a promuovere la secessione o l'indipendenza di una parte dello Stato;
- b) Atti mirati a destabilizzare o indebolire le istituzioni governative, militari o economiche allo scopo di minare l'autorità dello Stato;
- c) Complotto o partecipazione a organizzazioni o movimenti che mirano a distruggere l'integrità o l'unità dello Stato;
- d) Attività di spionaggio o di raccolta di informazioni sensibili a vantaggio di potenze straniere o di organizzazioni ostili allo Stato;
- e) Atti di terrorismo o guerriglia finalizzati a destabilizzare il governo o a minare la coesione nazionale;
- 3. Il reato di attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato prevede una pena di reclusione massima di ergastolo e un risarcimento massimo di 350.000 em. allo stato. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. LXIV - Cittadino porta le armi contro lo stato

- 1. Chiunque, con dolo, porta le armi contro lo Stato o partecipa a insurrezioni armate volte a minare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di cittadino che porta le armi contro lo Stato tutte le azioni intenzionali di un cittadino che, mediante l'uso delle armi, cerca di destabilizzare il governo o di sovvertire l'ordine costituito, ovvero:
- a) L'assalto armato a istituzioni pubbliche, forze dell'ordine o strutture governative.
- b) L'organizzazione e la partecipazione a gruppi armati con l'obiettivo dichiarato di rovesciare il governo o provocare insurrezioni armate.
- c) L'uso delle armi per commettere atti di terrorismo o sabotaggio allo scopo di minare la stabilità dello Stato.
- d) La partecipazione a rivolte armate contro le forze di sicurezza dello Stato.
- 3. Il reato di cittadino che porta le armi contro lo Stato prevede una pena di reclusione massima di ergastolo e un risarcimento di massimo 250.000 em. allo stato. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. LXV - Distruzione o sabotaggio di opere militari

- 1. Chiunque, con dolo, distrugge o sabota opere militari sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di distruzione o sabotaggio di opere militari tutti quegli atti volti a danneggiare, distruggere, o compromettere deliberatamente opere militari, ovvero:
- a) Attacchi volti a danneggiare infrastrutture militari come basi, depositi di armi, strutture di addestramento, ponti, o comunicazioni militari;
- b) Utilizzo di mezzi intenzionali per danneggiare o compromettere l'efficacia delle forze armate, inclusi attacchi informatici, azioni di spionaggio, o qualsiasi altra forma di sabotaggio che minacci la sicurezza militare.
- c) Atti volti a indebolire le capacità operative delle forze armate, inclusi attacchi contro sistemi di comando e controllo, veicoli militari, o equipaggiamenti specializzati;
- 3. Il reato di distruzione o sabotaggio di opere militari prevede una pena di reclusione massima di ergastolo e un risarcimento allo stato di massimo 300.000 em. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Art. LXVI - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

- 1. Chiunque, con dolo, sopprime, falsifica o sottrae atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato tutti quegli atti volti a compromettere, alterare o rimuovere documenti ufficiali che riguardano la sicurezza nazionale, ovvero:
- a) Azioni volte a eliminare deliberatamente atti o documenti ufficiali che contengono informazioni sensibili per la sicurezza dello Stato.
- b) Alterazione fraudolenta di atti o documenti ufficiali per scopi malevoli, con l'intento di creare informazioni false o ingannevoli.
- c) Illecita rimozione o furto di atti o documenti ufficiali che contengono informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale.
- 3. Il reato di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato prevede una pena di reclusione massima di 40 anni e un risarcimento allo stato di massimo 130.000 em. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. LXVII- Spionaggio politico o militare

- 1. Chiunque, con dolo, si dedica allo spionaggio politico o militare, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di spionaggio politico o militare tutti quegli atti volti a ottenere segreti, informazioni riservate o sensibili relativi alle attività politiche, militari o di sicurezza nazionale di uno Stato, con l'intento di trasmetterli a un'altra nazione, organizzazione o individuo, ovvero:
- a) L'ottenimento di dati, documenti o informazioni non pubbliche riguardanti le attività politiche, militari o di sicurezza dello Stato;
- b) La consegna o la comunicazione di informazioni riservate a pArti terze, con l'intento di danneggiare gli interessi nazionali;
- c) L'uso di tecnologie avanzate o attività informatiche per accedere, manipolare o rubare informazioni sensibili.
- 3. Il reato di spionaggio politico o militare prevede una pena di reclusione massima di ergastolo e un risarcimento allo stato di massimo 200.000 em. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. LXVIII - Introduzione non autorizzata in luoghi militari ed edifici adibiti ad attività politiche

- 1. Chiunque, con dolo, si introduce in luoghi militari o edifici adibiti ad attività politiche senza autorizzazione, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di introduzione non autorizzata tutti quegli atti volti a entrare in luoghi militari o edifici adibiti ad attività politiche senza un permesso ufficiale, ovvero:
- a) L'entrata senza autorizzazione in strutture militari, basi, arsenali o altri luoghi riconducibili alle forze armate;
- b) L'intrusione senza permesso in edifici governativi, istituzionali o adibiti a svolgere attività politiche.
- 3. Il reato di introduzione non autorizzata in luoghi militari ed edifici adibiti ad attività politiche prevede una pena di reclusione massima di 3 anni e un risarcimento allo stato di massimo 500 em. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Art. LXIX - Pubblica rivelazione di documenti dello stato

- 1. Chiunque, con dolo, divulga pubblicamente documenti ufficiali dello Stato senza autorizzazione, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di pubblica rivelazione di documenti dello Stato tutti quegli atti volti a divulgare, diffondere o rendere accessibili al pubblico documenti classificati, riservati, segreti o sensibili, ovvero:
- a) La diffusione di documenti, dati o informazioni che sono di carattere riservato e non destinati al pubblico.
- b) La divulgazione di documenti classificati come segreti di Stato che potrebbero compromettere la sicurezza nazionale.
- 3. Il reato di pubblica rivelazione di documenti dello Stato prevede una pena di reclusione massima di 15 anni e un risarcimento allo stato di massimo 200.000 em. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. LXX - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione del pubblico ordine

- 1. Chiunque, con dolo, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione del pubblico, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di associazione a terrorismo tutti quegli atti volti a formare gruppi, organizzazioni o associazioni il cui scopo principale è quello di compiere atti terroristici o di sovvertire l'ordine pubblico, ovvero:
- a) La diffusione di ideologie, la raccolta di risorse finanziarie o umane, o la pianificazione di azioni terroristiche.
- b) La creazione di gruppi o organizzazioni con lo scopo dichiarato di compiere atti terroristici o di minare l'ordine pubblico.
- c) L'assunzione di ruoli di leadership o di controllo in organizzazioni aventi finalità di terrorismo.
- 3. Il reato di associazione a terrorismo prevede una pena di reclusione massima di ergastolo e un risarcimento allo stato di massimo 150.000 em. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. LXXI - Attentato contro l'Imperatore o Membro del Senato

- 1. Chiunque, con dolo, commette un attentato contro l'Imperatore o un Membro del Senato, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di attentato contro l'Imperatore o un Membro del Senato tutti quegli atti volti a causare danni fisici o minacciare la vita dell'Imperatore o di un Membro del Senato, ovvero:
- a) L'uso della forza fisica, armi o esplosivi per attentare alla vita o all'integrità dell'Imperatore o di un Membro del Senato.
- b) La comunicazione di minacce credibili e gravi che pongono a rischio la sicurezza o la vita dell'Imperatore o di un Membro del Senato.
- c) La pianificazione o il coinvolgimento in piani per attaccare l'Imperatore o un Membro del Senato.
- 3. Il reato di attentato contro l'Imperatore o un Membro del Senato prevede una pena di reclusione massima di ergastolo e un risarcimento alla vittima di massimo 400.000 em. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici;
- b) Il fallimento dell'attentato.

Sezione VIII – Delitti contro la pubblica amministrazione

Art. LXXII - Concussione

- 1. Chiunque, in qualità di pubblico ufficiale o politico, costringe qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di concussione tutti quegli atti in cui un pubblico ufficiale o politico, abusando della propria posizione di autorità, costringe o induce una persona a dare o promettere indebitamente denaro, beni o altri vantaggi, ovvero:
- a) La richiesta diretta o indiretta di denaro o altri benefici in cambio di un atto o di un'omissione nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali o politiche.
- b) Costringere qualcuno a compiere azioni non richieste o a fornire favori personali in cambio di favori ufficiali o politici.
- c) Utilizzare la posizione ufficiale o politica per ottenere indebitamente vantaggi personali.
- 3. Il reato di concussione prevede una pena di reclusione massima di 10 anni e un risarcimento allo stato di massimo 7.500 em. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. LXXIII - Corruzione

- 1. Chiunque, in qualità di pubblico ufficiale o privato, accetta, chiede, o promette indebitamente denaro, beni o altri vantaggi per compiere o omettere atti in violazione dei propri doveri, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di corruzione tutti quegli atti in cui un individuo, sia esso un pubblico ufficiale o un privato, accetta, chiede o promette indebitamente favori, regali, denaro o altri vantaggi per compiere o omettere atti contrari ai propri doveri, ovvero:
- a) L'offerta, la promessa o la concessione indebita di favori, regali, denaro o altri vantaggi da parte di chi cerca di ottenere un vantaggio illegale.
- b) L'accettazione indebita di favori, regali, denaro o altri vantaggi da parte di un pubblico ufficiale o privato in cambio di atti contrari ai propri doveri.
- c) Accordi indebiti tra privati che coinvolgono favoreggiamenti illegali per ottenere vantaggi in contesti commerciali o professionali.
- 3. Il reato di corruzione prevede una pena di reclusione massima di 10 anni e un risarcimento allo stato di massimo 7.500 em. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Art. LXXIV - Sottrazione o Danneggiamento di Cose Sottoposte a Sequestro

- 1. Chiunque si impossessa o danneggia qualunque oggetto sotto sequestro, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di Sottrazione o Danneggiamento di Cose Sottoposte a Sequestro tutti quegli atti volontari o meno volti a impadronirsi, rendere inutilizzabili o irriconoscibili, sostituire, falsificare, spostare senza permesso oggetti sottoposti a sequestro penale, ovvero:
- a) Prendere o utilizzare senza autorizzazione gli oggetti posti sotto sequestro giudiziario o amministrativo;
- b) Causare danni fisici o alterare lo stato degli oggetti sottoposti a sequestro.
- c) Rendere gli oggetti sottoposti a sequestro incapaci di svolgere la loro funzione originale o difficili da riconoscere.
- d) Sostituire gli oggetti sotto sequestro con altri simili al fine di confondere le indagini o alterare la prova.
- e) L'alterazione fraudolenta di documenti o identificazioni degli oggetti sotto sequestro.
- f) La rimozione o la modifica della posizione degli oggetti sotto sequestro senza l'autorizzazione competente.
- 3. Il reato di Sottrazione o Danneggiamento di Cose Sottoposte a Sequestro prevede una pena di reclusione massima
- di 10 anni e un risarcimento allo stato di massimo 15.500 em. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. LXXV - Violenza o Minaccia a un Pubblico Ufficiale

- 1. Chiunque, con dolo, arreca danni fisici o psicologici a un pubblico ufficiale in servizio, o minaccia tali azioni, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale tutti quegli atti volti a danneggiare fisicamente o psicologicamente di pubblici ufficiali durante un servizio, o minacciare tali comportamenti con qualunque mezzo, ovvero:
- a) Causare lesioni, ferite o danni fisici a un pubblico ufficiale mentre svolge i suoi doveri.
- b) Comportamenti che provocano eccessivo stress, traumi emotivi o danni psicologici a un pubblico ufficiale in servizio.
- c) L'uso o la minaccia di usare armi o strumenti per intimidire o costringere il pubblico ufficiale.
- d) L'uso di parole, gesti o comportamenti minacciosi per intimorire un pubblico ufficiale.
- 3. Il reato di Violenza o Minaccia a un Pubblico Ufficiale prevede una pena di reclusione massima di 50 anni e un risarcimento allo stato di massimo 15.000 em al pubblico ufficiale e 10.000 allo stato. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. LXXVI - Resistenza ad Arresto

- 1. Chiunque, con mandato di arresto, si rifiuta di venire arrestato, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di resistenza ad arresto tutti quegli atti di volontario rifiuto a venir sottoposti a uno stato di fermo dopo un mandato emesso dal giudice, ovvero:
- a) La fuga o il tentativo di fuga dall'autorità in seguito a un mandato di arresto.
- b) Il rifiuto attivo di collaborare fisicamente con l'arresto, resistendo fisicamente all'autorità di eseguire il mandato.
- c) Il rifiuto di fornire informazioni personali o di identificarsi correttamente durante l'arresto.
- d) La negazione verbale di sottostare all'arresto, minacciando di resistere o di non collaborare.
- 3. Il reato di Resistenza ad Arresto prevede una pena di reclusione massima di 1 anno e un risarcimento allo stato di massimo 500 allo stato. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Sezione IX – Danni alla giustizia

Art. LXXVII - Frode nelle Pubbliche Forniture

- 1. Chiunque, con dolo, altera o contraffà materiali o documenti relativi alle pubbliche forniture, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di frode nelle pubbliche forniture tutti quegli atti volti a alterare, contraffare o manipolare in modo ingannevole materiali o documenti legati alle forniture pubbliche, ovvero:
- a) La falsificazione, la copia illegale o l'alterazione di documenti ufficiali relativi alle forniture pubbliche.
- b) L'alterazione fraudolenta di offerte, gare d'appalto o altri processi di selezione per l'assegnazione di contratti pubblici.
- c) La fornitura di informazioni false o fuorvianti con l'intenzione di ottenere vantaggi indebiti o influenzare la decisione nelle forniture pubbliche.
- d) La rimozione, la sostituzione o la manipolazione di materiali destinati alle forniture pubbliche con l'intento di ottenere benefici illeciti.
- 3. Il reato di frode nelle pubbliche forniture prevede una pena un risarcimento allo stato di massimo 1.000.000 em. allo stato. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. LXXVIII - Omessa Denuncia di Reato o emergenza da Parte del Pubblico Ufficiale o Soccorritore (Omessa denuncia da soccorritore)

- 1. Il pubblico ufficiale o il soccorritore che, con dolo, omette la denuncia di un'emergenza o di un reato, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di omessa denuncia da soccorritore tutti quegli atti volontari volti a non denunciare un reato o un'emergenza al quale si ha assistito durante il servizio, ovvero:
- a) Il mancato segnalare alle autorità competenti un reato di cui il soccorritore o pubblico ufficiale ha conoscenza durante l'adempimento dei propri doveri.
- b) L'omissione di denunciare un'emerse o una situazione di pericolo grave che richiede l'intervento delle forze dell'ordine o di altri servizi di emergenza.
- c) La volontaria manipolazione o occultamento di informazioni rilevanti relative a un reato o a un'emerse.
- 3. Il reato di omessa denuncia da soccorritore prevede una pena di reclusione massima di 3 anno e un risarcimento allo stato di massimo 1500 allo stato. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:

Fattori aggravanti possono includere:

- a) Aggravanti generici;
- b) Il reato la cui denuncia viene omessa è considerato particolarmente grave.

E dei fattori attenuanti:

- a) Attenuanti generici;
- b) Il reato la cui denuncia viene omessa è considerato minore.

Art. LXXIX - Omessa Denuncia di Scomparsa di Minore

- 1. Chiunque, a conoscenza della scomparsa di un minore di 18 anni, con dolo, non denuncia immediatamente la scomparsa, sarà punito.
- 2. Il reato di omessa denuncia di scomparsa di minore è considerato particolarmente grave.
- 3. Sono considerati atti di omessa denuncia di scomparsa di minore tutti quegli atti volontari volti a nascondere la scomparsa di un minore di 18 anni, ovvero:
- a) La volontaria posticipazione della denuncia senza valida ragione, nel caso in cui il soggetto sia a conoscenza della scomparsa del minore.
- b) L'omissione di informazioni rilevanti o la fornitura di informazioni false alle autorità nell'ambito della scomparsa del minore.
- 4. Il reato di omessa denuncia di scomparsa di minore prevede, oltre alla pena di reclusione, un risarcimento allo stato di massimo 10.000 em. alla famiglia, 20.000 em. al minore se maggiore di 14 anni, altrimenti andranno aggiunti al risarcimento della famiglia, e 10.000 allo stato. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. LXXX - Simulazione di Reato

- 1. Chiunque, allo scopo di danneggiare un'altra persona, mette in scena un crimine mai avvenuto, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di simulazioni di reato tutti quegli atti volontari volti a creare una scena del crimine mai avvenuto, ovvero:
- a) la riproduzione fisica di una verosimile scena di un crimine.
- 3. Il reato di simulazione di reato prevede una pena di reclusione pari al reato simulato, oltre ad un risarcimento alla famiglia ed allo stato sempre pari a quello del reato simulato. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e dalle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) Il reato simulato è considerato particolarmente grave.

E dei fattori attenuanti:

- a) attenuanti generici;
- b) Il reato simulato è considerato reato minore.

Art. LXXXII - Falsa Testimonianza

- 1. Chiunque, sotto giuramento costituzionale durante processo, con dolo, ammette il falso, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di falsa testimonianza tutti quegli atti volontari volti falsificare un'informazione in fase di processo penale sotto giuramento sulla costituzione, ovvero:
- a) Ammissione di false informazioni;
- b) Volontaria omissione di dettagli incriminanti.
- 3. Il reato di falsa testimonianza prevede una pena di reclusione di massimo 5 anni di reclusione, oltre ad un risarcimento di massimo 20.000 em. allo stato. Se un cittadino venisse offeso in qualunque modo dalla falsa testimonianza, ad egli sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 50.000 em. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e dalle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) Il cittadino contro cui avviene la testimonianza è stato condannato nonostante l'innocenza.

E dei fattori attenuanti:

Art. LXXXIII – Falsa Perizia o Interpretazione

- 1. Chiunque, con dolo, falsifica o malinterpreta dati relativi ad un'inchiesta giudiziaria, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di falsa perizia o interpretazione tutti quegli atti volti a falsificare un processo portando volontariamente dati errati, falsificati, o malinterpretati, ovvero:
- a) Utilizzo di dati smentiti, senza prove o dimostrazioni, inventati, o modificati durante il processo;
- b) Dal perito, volontaria modifica del materiale incriminato prima della perizia o durante il processo;
- c) Dal perito, utilizzo di mezzi non adeguati durante lo svolgimento della perizia;
- d) Utilizzo di prove volontariamente contaminate durante il processo;
- 3. Il reato di falsa perizia o interpretazione prevede una pena di reclusione di massimo 5 anni di reclusione, oltre ad un risarcimento di massimo 20.000 em. allo stato. Se un cittadino venisse offeso in qualunque modo dalla falsa testimonianza, ad egli sarà obbligatorio un risarcimento di massimo 50.000 em. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e dalle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) Il cittadino contro cui avviene la testimonianza è stato condannato nonostante l'innocenza.

E dei fattori attenuanti:

a) attenuanti generici;

Art. LXXXIV - Procurato allarme

- 1. Chiunque, con dolo, attiva i servizi di emergenza in un'emergenza inesistente, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di procurato allarme tutti quegli atti volontari volti ad attivare qualunque servizio di emergenza quando non necessario o quando l'emergenza non consiste, ovvero:
- a) Mentire all'operatore per ricevere un immediato aiuto;
- b) Esagerare una situazione di emergenza per richiedere uno sproporzionato supporto dai servizi di emergenza.
- 3. Il reato di falsa perizia o interpretazione prevede una pena di reclusione di massimo 6 mesi di reclusione, oltre ad un risarcimento di massimo 3.000 em. allo stato. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e dalle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'azione ha provocato un danno ad un altro cittadino.

E dei fattori attenuanti:

Sezione X - Danni alla pietà dei defunti

Art. LXXV - Distruzione, Soppressione o Sottrazione di Cadavere

- 1. Chiunque, con dolo, distrugge, sopprime o si appropria illegalmente di un cadavere completo o parziale, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di Distruzione, Soppressione o Sottrazione di Cadavere tutti quegli atti volti a:
- a) Distruggere fisicamente un cadavere, rendendolo irriconoscibile o impossibile da recuperare.
- b) Sopprimere la presenza di un cadavere, occultandolo, seppellendolo o disperdendolo in modo tale da impedirne il ritrovamento.
- c) Sottrarre un cadavere, appropriandosene illegalmente, spostandolo da un luogo all'altro senza autorizzazione o impedendone la sepoltura legittima.
- 3. Il reato di Distruzione, Soppressione o Sottrazione di Cadavere prevede una pena di reclusione fino a 5 anni, oltre a un risarcimento massimo di 3.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) attenuanti generici.

Sezione XI - Delitti di falsità personale

Art. LXXXVIII - Sostituzione di Persona

- 1. Chiunque, con dolo, sostituisce una persona con un'altra al fine di eludere la giustizia o ottenere un vantaggio illegittimo, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di Sostituzione di Persona tutti quegli atti volti a:
- a) Fingere di essere un'altra persona per eludere responsabilità legali o sfruttare indebitamente benefici o diritti riservati a quella persona.
- b) Utilizzare documenti falsi o manipolati per impersonare un'altra persona.
- 3. Il reato di Sostituzione di Persona prevede una pena di reclusione fino a 15 anni, oltre ad un risarcimento alla vittima di massimo 250.000 em. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Attenuanti generici;
- b) L'impiego di mezzi fraudolenti sofisticati o l'organizzazione di un piano elaborato per perpetuare la sostituzione;
- c) L'ottenimento di vantaggi finanziari o di altra natura mediante la sostituzione.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici;
- b) La rinuncia volontaria alla sostituzione prima che si verifichino danni o conseguenze gravi.

Sezione XII - Offese al pudore e all'onore sessuale

Art. LXXXIX - Atti osceni in luogo pubblico

- 1. Chiunque, con dolo, espone in maniera oscena il proprio corpo in luogo pubblico, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti osceni in luogo pubblico tutti quegli atti volontari volti a esporre completamente o parzialmente il proprio corpo in modo inappropriato per il luogo pubblico dove viene commesso il reato, ovvero:
- a) Esporre il proprio organo riproduttivo in un luogo pubblico;
- b) Intraprendere un rapporto sessuale, parziale o completo, in un luogo pubblico;
- c) Mostrare immagini inappropriate pubblicamente, in modo che siano visibili a più persone;
- 3. Il reato di atti osceni in luogo pubblico prevede una pena di reclusione di massimo 4 anni, oltre ad un risarcimento allo stato di massimo 2.000 em. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e dalle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) La presenza di minori di 18 anni.
- d) Il movente di adescamento;
- E dei fattori attenuanti:
- a) attenuanti generici;

Art. XC - Possesso di bestialità

- 1. Chiunque, con dolo, possiede materiale pornografico coinvolgente esseri della specie Umana non, insieme, proprio o altrui, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di possesso di bestialità tutti quegli atti volontari volti a possedere, conservare, o nascondere materiali pornografici coinvolgenti uno o più esseri viventi non appartenenti alla specie Umana, insieme ad uno o più esseri appartenenti alla specie Umana, che siano propri o altrui, ovvero:
- a) Scaricare da internet file, cartelle, archivi contenenti materiale di bestialità;
- b) Possedere in forma digitale contenuti di bestialità;
- c) Possedere immagini reali fisiche di materiali di bestialità;
- d) Possedere in un rullino fotografico di materiali di bestialità;
- e) Modificare un contenuto di bestialità in modo da renderlo corrotto, irriconoscibile, protetto, inaccessibile se non dagli autorizzati, diffondibile;
- 3. Il reato ci possesso di bestialità prevede una pena di reclusione di massimo 2 anni, oltre ad un risarcimento allo stato di massimo 3.000 em La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e dalle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'atto si tratta di necrozoofilia.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici;
- b) Il materiale non è stato prodotto dal possessore.

Art. XCI - Produzione di bestialità

- 1. Chiunque, con dolo, produce a scopo di uso personale o di diffusione materiale pornografico coinvolgente esseri della specie Umana e non, insieme, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di produzione di bestialità tutti quegli atti volontari volti a produrre a scopo di possesso, proprio o altrui, materiali pornografici coinvolgenti uno o più esseri non appartenenti alla specie Umana, insieme ad uno o più esseri considerati della specie Umana, ovvero:
- a) Girare riprese reali di atti di bestialità;
- b) Scattare foto reali di atti di bestialità;
- c) Utilizzare reali atti di bestialità per produrre contenuti multimediali di altro tipo.
- 3. Il reato di produzione di bestialità prevede una pena di reclusione di massimo 6 anni, oltre ad un risarcimento allo stato di massimo 15.000 em La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e dalle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'atto ha ferito fisicamente l'essere non Umana;
- c) L'atto si tratta di necrozoofilia;
- e dei fattori attenuanti:
- a) attenuanti generici;

Art. XCII - Diffusione di bestialità

- 1. Chiunque, con dolo, diffonde materiale pornografico coinvolgente esseri della specie Umana e non, insieme, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di diffusione di bestialità tutti quegli atti volontari volti a diffondere con qualunque mezzo materiali pornografici coinvolgenti uno o più esseri non appartenenti alla specie Umana insieme ad uno o più esseri della specie Umana, ovvero:
- a) Vendere per qualunque somma o scambiare materiale di bestialità;
- b) Rendere pubblico materiale di bestialità;
- c) Rendere pubblicamente visibile materiale di bestialità;
- d) Diffondere fisicamente immagini di bestialità;
- 3. Il reato di produzione di bestialità prevede una pena di reclusione di massimo 4 anni, oltre ad un risarcimento allo stato di massimo 20.000 em La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e dalle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'atto si tratta di necrozoofilia;
- E dei fattori attenuanti:
- a) attenuanti generici;

Art. XCIII - Adescamento di minore

- 1. Chiunque, con dolo, tenta con o senza successo di sequestrare un minore di 18 anni, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di adescamento di minore tutti quegli atti volontari volti a privare della libertà di movimento tramite inganno un minore di 18 anni, ovvero:
- a) Attirare o persuadere un minore di 18 anni a partecipare a incontri fisici, telefonici, o via internet con l'intento di commettere reati o sfruttare il minore.
- b) Ingannare o manipolare un minore di 18 anni per facilitare la sua partecipazione a comportamenti pericolosi o dannosi per la sua salute fisica, psicologica o emotiva.
- c) Utilizzare mezzi di comunicazione elettronica per stabilire contatti con un minore di 18 anni al fine di compiere atti illegali, abusivi o impropri.
- d) Offrire favori, regali, denaro o altri vantaggi al fine di convincere un minore di 18 anni a compiere azioni che mettono a rischio la sua sicurezza o benessere.
- 3. Il reato di adescamento di minore prevede una pena di reclusione massima dell'ergastolo, oltre ad un risarcimento massimo di 100.000 em. al minore e 50.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) L'uso di minacce, coercizione o violenza fisica o psicologica nei confronti del minore;
- b) L'abuso di posizione di fiducia o autorità nei confronti del minore;
- c) L'impiego di più vittime o la recidiva nel compimento dell'atto;
- d) Aggravanti generici;
- e) il minore ha meno di 14 anni.

Fattori attenuanti possono includere:

a) Attenuanti generici;

Art. XCIV - Possesso di pedopornografia

- 1. Chiunque, con dolo, detiene materiale pedopornografico sarà punito.
- 2. Il reato di possesso di pedopornografia è considerato particolarmente grave.
- 2. Sono considerati atti di possesso di pedopornografia tutti quegli atti volontari volti a:
- a) Detenere, conservare, possedere immagini, video, o altri materiali che ritraggono esplicitamente o implicitamente minori di 18 anni in atti sessuali o situazioni sessuali esplicite;
- b) Comprare o vendere materiale pedopornografico, sia fisicamente che attraverso piattaforme online o dark web.
- 3. Il reato di possesso di pedopornografia prevede oltre alla reclusione un risarcimento di massimo 300.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) aggravanti generici;
- b) La quantità di materiale in possesso supera i 10 Gigabyte;
- c) L'atto si tratta di necropedofilia.

E dei fattori attenuanti:

Art. XCV - Produzione di pedopornografia

- 1. Chiunque, con dolo, produce a scopo di uso personale o di diffusione materiale pornografico coinvolgente minori di 18 anni, sarà punito.
- 2. Il reato di produzione di pedopornografia è considerato particolarmente grave
- 3. Sono considerati atti di produzione di pedopornografia tutti quegli atti volontari volti a produrre a scopo di possesso, proprio o altrui, materiali pornografici coinvolgenti minori di 18 anni, ovvero:
- a) Girare riprese reali con la presenza di minori in contesto pornografico o svestiti parzialmente o completamente;
- b) Scattare foto reali di minori in contesto pornografico o svestiti parzialmente o completamente;
- c) Utilizzare reali atti di violenza o molestia su minore di 18 anni per produrre contenuti multimediali di altro tipo.
- 3. Il reato di produzione di pedopornografia prevede oltre alla reclusione un risarcimento allo stato di massimo 500.000 em. alla famiglia della vittima e 200.000 em. allo stato. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e dalle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'atto ha ferito fisicamente il minore.
- c) L'atto si tratta di necropedofilia.
- e dei fattori attenuanti:
- a) attenuanti generici;

Art. XCVI - Diffusione di pedopornografia

- 1. Chiunque, con dolo, diffonde materiale pornografico coinvolgente minori di 18 anni, sarà punito.
- 2. Il reato di diffusione di pedopornografia è considerato particolarmente grave.
- 3. Sono considerati atti di diffusione di bestialità tutti quegli atti volontari volti a diffondere con qualunque mezzo materiali pornografici coinvolgenti minori di 18 anni, ovvero:
- a) Vendere per qualunque somma o scambiare materiale pedopornografico;
- b) Rendere pubblico materiale pedopornografico;
- c) Rendere pubblicamente visibile materiale pedopornografico;
- d) Diffondere fisicamente immagini pedopornografiche;
- 3. Il reato di produzione di bestialità prevede oltre alla reclusione un risarcimento di massimo 400.000 em. allo stato. La pena specifica sarà commisurata alla gravità dell'atto e dalle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'atto si tratta di necropedofilia.
- E dei fattori attenuanti:
- a) attenuanti generici;

Art. XCVII - Visualizzazione di pedopornografia

- 1. Chiunque, con dolo, visualizza materiale pedopornografico sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di visualizzazione di pedopornografia tutti quegli atti in cui una persona:
- a) Accede volontariamente a immagini, video o altri materiali che ritraggono esplicitamente o implicitamente minori di 18 anni in atti sessuali o situazioni sessuali esplicite.
- b) Utilizza strumenti tecnologici, per guardare, scaricare o accedere a materiale pedopornografico.
- c) Accetta, apre o visualizza messaggi, link o contenuti online che si riferiscono o includono materiale pedopornografico.
- d) Partecipa attivamente a gruppi, forum o comunità online che condividono o scambiano materiale pedopornografico.
- 3. Il reato di visualizzazione di pedopornografia prevede una pena di reclusione massima di 45 anni, oltre ad un risarcimento di massimo 100.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'atto si tratta di necropedofilia.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici

Sezione XIII - Delitti contro le contravvenzioni di polizia

Art. XCVII - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

- 1. Chiunque, con dolo, ignora, disattende o viola i provvedimenti, le disposizioni o gli ordini emanati da un'autorità competente sarà soggetto a sanzioni.
- 2. Sono considerati atti di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità tutti quegli atti in cui una persona:
- a) Rifiuta di seguire le direttive o le regolamentazioni stabilite da un'autorità legittima e autorizzata;
- b) Disobbedisce agli ordini di evacuazione o di restrizione emessi durante situazioni di emergenza;
- c) Ignora le normative sanitarie o di sicurezza pubblica stabilite dalle autorità per prevenire la diffusione di malattie infettive o per garantire la sicurezza dei cittadini;
- d) Violare le disposizioni di quarantena, isolamento o autoisolamento prescritte dalle autorità sanitarie per contenere la diffusione di malattie contagiose;
- e) Resistere all'esecuzione di provvedimenti legali o amministrativi, compresa l'azione delle forze dell'ordine o degli ufficiali preposti all'applicazione della legge.
- 3. Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità prevede una pena di reclusione massima di 3 anni, oltre ad un risarcimento di massimo 30.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) Il reato è stato commesso durante una situazione di emergenza.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. XCVIII - Pubblicazione o Diffusione di Notizie False o Tendenziose Atte a Turbare l'Ordine Pubblico

- 1. Chiunque, con dolo, pubblica o diffonde notizie false o tendenziose al fine di turbare l'ordine pubblico sarà soggetto a sanzioni.
- 2. Sono considerati atti di pubblicazione o diffusione di notizie false o tendenziose tutti quegli atti in cui una persona:
- a) Crea, diffonde o condivide deliberatamente informazioni non veritiere o manipolate al fine di influenzare l'opinione pubblica o causare disagio sociale;
- b) Divulga informazioni che si sa essere false o distorte con l'intento di generare panico, incertezza o disordine nella società;
- c) Utilizza mezzi di comunicazione, compresi i social media, per diffondere informazioni fuorvianti, ingannevoli o fuorvianti volte a influenzare l'opinione pubblica o a creare instabilità sociale;
- d) Manipola immagini, video, testi o altri contenuti al fine di presentare una falsa rappresentazione della realtà o di diffondere propaganda dannosa;
- e) Sfrutta il sensazionalismo o la distorsione dei fatti per promuovere un'agenda politica, ideologica o personale, con conseguenze dannose per la coesione sociale o la sicurezza pubblica.
- 3. Il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false o tendenziose prevede una pena di reclusione massima di 4 anni, oltre ad un risarcimento massimo di 50.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

- a) Attenuanti generici;
- b) La pubblica rettifica delle informazioni errate al fine di ripristinare la verità e mitigare i danni causati.

Art. XCIX - Procurato allarme

- 1. Chiunque, con dolo, provoca un allarme falso o ingiustificato mettendo in pericolo la sicurezza pubblica, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di procurato allarme tutti quegli atti intenzionali che causano panico, paura o insicurezza nella popolazione mediante la diffusione di informazioni false o ingiustificate riguardanti presunte minacce, situazioni di emergenza o eventi pericolosi, ovvero:
- a) L'innesco di false bombe o incendi;
- b) La simulazione non autorizzata di emergenze in luogo pubblico;
- c) La diffusione deliberata di notizie o avvisi non verificati o non confermati riguardanti situazioni di emergenza, pericoli imminenti o incidenti gravi;
- d) Segnalare con dolo al NUE un'emergenza inesistente;
- e) Denunciare con dolo un delitto mai commesso;
- f) Attivare con dolo la catena di soccorso per un'emergenza inesistente.
- 3. Il reato di procurato allarme prevede una pena di reclusione massima di 1 anno, oltre ad un risarcimento di massimo 10.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'effettivo rischio per la sicurezza pubblica o l'incolumità dei cittadini derivante dall'allarme provocato. E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Sezione XIV - Danni alla pubblica salute

Art. C - Epidemia

- 1. Chiunque, con dolo o per negligenza grave, diffonde un'epidemia o contribuisce alla sua diffusione, sarà punito.
- 2. Il reato di epidemia è considerato particolarmente grave nel momento in cui la diffusione della malattia supera il centinaio di vittime.
- 2. Sono considerati atti rilevanti per l'epidemia tutti quegli atti che portano alla diffusione di malattie infettive tra la popolazione, ovvero:
- a) Il mancato rispetto delle norme igieniche e sanitarie necessarie per prevenire la diffusione di malattie trasmissibili da parte del personale sanitario;
- b) Il trasporto o la manipolazione negligente di materiali biologici contaminati;
- c) La partecipazione ad attività o eventi di massa durante un'epidemia, senza le dovute precauzioni per ridurre il rischio di contagio.
- 3. Il reato di epidemia prevede una pena di reclusione massima dell'ergastolo, oltre ad un risarcimento di massimo 500.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) La diffusione della malattia ha causato vittime.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. CI - Diffusione di Malattia delle Piante o degli Animali

- 1. Chiunque, con dolo o per negligenza grave, diffonde una malattia delle piante o degli animali o contribuisce alla sua diffusione, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti rilevanti per la diffusione di malattie delle piante o degli animali tutti quegli atti che portano alla trasmissione di agenti patogeni tra popolazioni di piante o animali, comprese ma non limitate a:
- a) Il trasporto o il commercio di piante o animali infetti senza le dovute precauzioni per prevenire la diffusione della malattia.
- b) La mancata applicazione di misure di quarantena o di controllo per limitare lo spostamento di piante o animali infetti.
- c) La negligenza nell'adozione di pratiche agricole o di allevamento che favoriscono la diffusione di malattie.
- d) L'introduzione di specie esotiche o non indigene che possono fungere da vettori per malattie dannose per la flora o la fauna locali.
- e) La diffusione intenzionale di agenti patogeni al fine di danneggiare coltivazioni agricole o allevamenti.
- 3. Il reato di diffusione di malattie delle piante o degli animali prevede una pena di reclusione massima di 5 anni, oltre ad un risarcimento di massimo 50.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. CII - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

- 1. Chiunque, con dolo, vende o distribuisce sostanze alimentari contraffatte o non genuine, presentandole come autentiche e genuine, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti rilevanti per la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine tutti quegli atti volti a ingannare i consumatori riguardo alla natura, all'origine, alla qualità o alla composizione dei prodotti alimentari, ovvero:
- a) La contraffazione di marchi, etichette o confezioni per far sembrare che i prodotti alimentari siano di marca o di qualità superiore rispetto alla realtà.
- b) La vendita di prodotti alimentari contraffatti o adulterati come se fossero autentici, nonché la manipolazione o la falsificazione di date di scadenza o di etichette per mascherare la loro reale provenienza o stato.
- c) La mescolanza di ingredienti non autorizzati in prodotti alimentari, presentandoli come autentici e genuini.
- d) La contraffazione di certificazioni o di documenti ufficiali relativi alla provenienza o alla qualità dei prodotti alimentari per ingannare i consumatori.
- e) La pubblicità ingannevole o la promozione falsa di prodotti alimentari, attraverso affermazioni non veritiere riguardo alle loro caratteristiche, proprietà o benefici per la salute.
- 3. Il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine prevede una pena di reclusione massima di 15 anni, oltre ad un risarcimento allo stato di massimo 25.000 em. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'ottenimento di un profitto derivante dal reato.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici

Sezione XV - Delitti contro l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito

Art. CIII - Getto pericoloso

- 1. Chiunque, con dolo o per negligenza, getta o lascia cadere da un luogo elevato o in altro modo mette in movimento, verso un luogo pubblico o privato, cose che possono arrecare danno alla salute o alla sicurezza delle persone o alla proprietà, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di getto pericoloso di cose tutti quegli atti che comportano il lancio o la messa in movimento di oggetti o sostanze in maniera tale da costituire un pericolo per la sicurezza pubblica o privata, ovvero:
- a) Il lancio di oggetti da finestre, balconi, ponti o altre strutture elevate verso le strade o le aree pubbliche sottostanti;
- b) Il lancio di pietre, bottiglie, rifiuti o altri oggetti in luoghi altamente frequentati;
- c) Il riversamento di liquidi o sostanze pericolose su strade, marciapiedi o altre superfici accessibili al pubblico.
- 3. Il reato di getto pericoloso prevede una pena di reclusione di massimo 6 mesi, oltre ad un risarcimento allo stato di massimo 500 em. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) Il lancio di oggetti di grandi dimensioni o di materiale particolarmente pericoloso.
- E di fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. CIV - Collocamento pericoloso

- 1. Chiunque, con dolo o per negligenza, colloca o posiziona cose in luoghi pubblici o privati in modo tale da costituire un pericolo per la sicurezza delle persone o della proprietà, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di collocamento pericoloso di cose tutti quegli atti che comportano la disposizione o la sistemazione di oggetti o sostanze in modo che possano arrecare danni alla sicurezza o alla proprietà, ovvero:
- a) Il posizionamento di oggetti ingombranti o pericolosi in modo da ostruire vie di accesso, uscite di emergenza, o passaggi pedonali;
- b) Il deposito negligente di materiali infiammabili o nocivi in prossimità di fonti di calore, elettricità o altre fonti di rischio;
- c) L'abbandono di detriti o rifiuti su strade, marciapiedi o altre aree pubbliche, che possono rappresentare un pericolo per la circolazione veicolare o pedonale.
- 3. Il reato di collocamento pericoloso prevede una pena di reclusione massima di 6 mesi, oltre ad un risarcimento di massimo 1.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Sezione XVI - Delitti contro la prevenzione delle dipendenze

Art. CV - Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe

- 1. Chiunque, senza autorizzazione legale o in violazione delle norme stabilite dalla legge, si dedica alla fabbricazione o al commercio di liquori o droghe in modo abusivo, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe tutti quegli atti volontari volti a produrre, vendere, acquistare, distribuire o trasportare liquori o droghe senza rispettare le leggi e le normative vigenti, ovvero:
- a) La produzione illegale o non autorizzata di liquori, compresi alcolici di vario genere, senza ottenere le necessarie autorizzazioni o licenze governative;
- b) Il commercio o la vendita di liquori o droghe in violazione delle leggi e dei regolamenti locali o nazionali che disciplinano la produzione, la distribuzione e la vendita di tali sostanze;
- c) La vendita di droghe illegali, stupefacenti o sostanze controllate senza rispettare le prescrizioni legali e le norme di sicurezza stabilite dalle autorità competenti;
- d) La produzione o il commercio di liquori adulterati, contraffatti o di bassa qualità che possono rappresentare un rischio per la salute pubblica.
- 3. Il reato di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe prevede una pena di reclusione massima di 25 anni, oltre ad un risarcimento di massimo 40.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. CVI - Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

- 1. Chiunque, con dolo o negligenza, somministra bevande alcooliche a una persona che si trova in uno stato di evidente ubriachezza, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza tutti quegli atti volontari o negligenti che comportano la fornitura di bevande alcoliche a individui che mostrano segni evidenti di eccessiva ubriachezza, ovvero:
- a) Il servire bevande alcoliche a una persona che manifesta segni di grave intossicazione.
- 3. Il reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza prevede una pena di reclusione di massimo 1 anno di carcere, oltre ad un risarcimento di massimo 15.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Sezione XVII - Contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione

Art. CVII - Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione obbligatoria

- 1. Chiunque, con dolo o negligenza, viola l'obbligo dell'istruzione obbligatoria per i minori, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione obbligatoria tutti quegli atti che comportano il mancato rispetto delle normative sull'istruzione obbligatoria, ovvero:
- a) L'omissione di iscrivere un minore alla scuola obbligatoria o di assicurare la frequenza regolare alle lezioni;
- b) Il trascurare di fornire al minore le opportunità e le risorse necessarie per un'istruzione adeguata;
- c) L'impedimento attivo o passivo alla partecipazione del minore all'istruzione obbligatoria;
- d) La mancanza di collaborazione con le autorità scolastiche per garantire la frequenza scolastica regolare e il progresso accademico del minore.
- 3. Il reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione obbligatoria prevede una pena di reclusione di massimo 6 mesi, oltre ad un risarcimento di massimo 5.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Sezione XVIII - Delitti contro la finanza dello stato

Art. CVIII - Falsificazione di monete

- 1. Chiunque, con dolo, falsifica monete al fine di metterle in circolazione come valide, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di falsificazione di monete tutti quegli atti che comportano la manipolazione illegale di monete al fine di alterarne il valore o l'autenticità, ovvero:
- a) La riproduzione illegale di monete esistenti, compresa la creazione di monete contraffatte con metalli di valore inferiore;
- b) La manipolazione di monete genuine per alterarne il valore;
- c) L'uso di strumenti o dispositivi sofisticati per replicare accuratamente l'aspetto di monete autentiche al fine di truffare o ingannare gli individui o le istituzioni.
- 3. Il reato di falsificazione di monete prevede una pena di reclusione massima di 20 anni, oltre ad un risarcimento di massimo 500.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. CIX - Alterazione di monete

- 1. Chiunque, con dolo, altera monete al fine di modificarne il loro valore o l'aspetto esteriore, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di alterazione di monete tutti quegli atti che comportano la manipolazione delle monete per modificarne l'aspetto o il valore, ovvero:
- a) La limatura, la martellatura o qualsiasi altra modifica fisica delle monete per modificarne il valore.
- b) L'applicazione di sostanze chimiche o di processi di corrosione per alterare l'aspetto esteriore delle monete al fine di modificarne il valore.
- 3. Il reato di alterazione di monete prevede una pena di reclusione di massimo 15 anni, oltre ad un risarcimento di massimo 500.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Art. CX - Evasione Fiscale

- 1. Chiunque, con dolo, elude il pagamento di imposte, tasse o altri tributi dovuti allo Stato o alle autorità fiscali competenti, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di evasione fiscale tutti quegli atti volti a eludere il pagamento delle imposte o dei tributi, ovvero:
- a) Sottostimare o falsificare i redditi, le entrate o le transazioni finanziarie al fine di ridurre l'imposta sui redditi;
- b) Omettere di dichiarare redditi, guadagni o altre fonti di entrata alle autorità fiscali competenti;
- c) Utilizzare strutture o società offshore o altre modalità di occultamento dei beni al fine di nascondere redditi o attività finanziarie:
- d) Presentare dichiarazioni dei redditi false o fraudolente;
- e) Falsificare documenti o registrazioni contabili al fine di eludere il pagamento di imposte o tributi;
- f) Sottrarre beni o attività dal controllo delle autorità fiscali per evitare il pagamento di imposte o tributi dovuti.
- 3. Il reato di evasione fiscale prevede una pena di reclusione di massimo 5 anni, oltre ad un risarcimento di massimo 300.000 em. allo stato ed il pagamento di tutte le tasse non pagate. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Sezione XIX - Delitti contro gli animali

Art. CXI - Maltrattamento di animali

- 1. Chiunque, con dolo o per negligenza grave, maltratta o infligge sofferenze ingiuste a un animale, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di maltrattamento di animali tutti quegli atti che comportano crudeltà, abusi o trascuratezza verso gli animali, ovvero:
- a) Picchiare, colpire o ferire volontariamente un animale;
- b) Sottoporre un animale a condizioni di vita inadeguate;
- c) Utilizzare un animale per scopi di combattimento o sfruttamento;
- d) Tenere un animale in condizioni di confinamento o isolamento prolungato;
- e) Abbandonare un animale domestico in luoghi pubblici o privati.
- 3. Il reato di maltrattamento di animali prevede una pena di reclusione massima dell'ergastolo, oltre ad un risarcimento di massimo 50.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'animale è deceduto in seguito al maltrattamento;
- c) L'animale è stato gravemente ferito in seguito al maltrattamento;
- d) Si trattava di un animale protetto.

E dei fattori attenuanti:

Art. CXI.2 - Maltrattamento di animali in allevamento

- 1. Chiunque, con dolo o per negligenza grave, maltratta o infligge sofferenze ingiuste ad animali allevati, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di maltrattamento di animali in allevamento tutti quegli atti che comportano crudeltà, abusi o trascuratezza verso gli animali destinati alla produzione di alimenti, fibre o altri prodotti, ovvero:
- a) Condizioni di sovraffollamento negli alloggi degli animali, che causano stress, malattie o lesioni;
- b) Mancanza di cibo o acqua adeguati, o somministrazione di alimenti non idonei o contaminati;
- c) Pratiche di allevamento intensivo che limitano gravemente il movimento degli animali;
- d) Mancanza di cure veterinarie adeguate per curare le malattie, le ferite o le condizioni mediche degli animali;
- e) Pratiche eccessivamente crudeli ed ingiustificate per la salute fisica degli animali;
- f) Mutilazioni ingiustificate nei confronti degli animali.
- g) La mancata considerazione del benessere comportamentale degli animali.
- 3. Il reato di maltrattamento di animali in allevamento prevede una pena di reclusione massima dell'ergastolo, oltre ad un risarcimento di massimo 70.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'animale è deceduto in seguito al maltrattamento;
- c) L'animale è stato gravemente ferito in seguito al maltrattamento;
- d) Si trattava di un animale protetto.

E dei fattori attenuanti:

a) Attenuanti generici.

Art. CXII- Combattimenti tra animali

- 1. Chiunque organizza, promuove, partecipa o assiste a combattimenti tra animali, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di combattimenti tra animali tutte le attività che coinvolgono animali addestrati, ingaggiati o manipolati per combattere tra loro, inclusi ma non limitati a:
- a) Scontri organizzati per lo spettacolo, intrattenimento, divertimento, scommesse;
- b) Spettacoli circensi o fiere che coinvolgono animali costretti a combattere tra loro o ad esibirsi in comportamenti violenti o non naturali.
- 3. Il reato di combattimenti tra animali prevede una pena massima dell'ergastolo, oltre ad un risarcimento di massimo 80.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'animale è deceduto in seguito al combattimento;
- c) L'animale è stato gravemente ferito in seguito al combattimento;
- d) Si trattava di un animale protetto.

E dei fattori attenuanti:

Art. CXIII - Traffico di animali

- 1. Chiunque, con dolo, acquista, vende, trasporta, importa o esporta animali illegalmente, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di traffico di animali tutte le attività che coinvolgono l'acquisto, la vendita, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di animali in violazione delle leggi nazionali o internazionali sulla protezione degli animali, ovvero:
- a) Contrabbando di animali selvatici o esotici, compresi quelli in pericolo di estinzione, per il commercio illegale di animali esotici, pelli, pellicce, parti del corpo o animali vivi;
- b) Traffico di animali domestici o da compagnia, per il lucro o altre motivazioni illegali;
- c) Commercio di animali per fini di abuso o illegali;
- d) Importazione o esportazione di animali senza le autorizzazioni, i permessi o i certificati richiesti dalle leggi nazionali o internazionali;
- 4. Il reato di traffico di animali prevede una pena di reclusione massima dell'ergastolo, oltre ad un risarcimento di massimo 140.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'animale è deceduto in seguito al delitto;
- c) L'animale è stato gravemente ferito in seguito al delitto;
- d) Si trattava di un animale protetto.

E dei fattori attenuanti:

a) E dei fattori attenuanti.

Art. CXIV - Caccia e pesca illegale o non etica

- 1. Chiunque, con dolo, pratica la caccia o la pesca in violazione delle leggi nazionali o locali sulla conservazione della fauna ittica o selvatica, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di caccia e pesca illegale o non etica tutte le attività che coinvolgono la caccia o la pesca in modo contrario alle normative stabilite per la gestione sostenibile delle risorse faunistiche, ovvero:
- a) Caccia o pesca in zone protette, riserve naturali, parchi nazionali o altre aree designate come rifugi per la fauna selvatica;
- b) Utilizzo di metodi di caccia o pesca non consentiti o non regolamentati;
- c) Caccia o pesca di specie protette, in pericolo di estinzione o soggette a limitazioni stagionali o geografiche;
- d) Eccesso di cattura o abbattimento di animali rispetto ai limiti consentiti dalle leggi sulla caccia o sulla pesca;
- e) Mancanza di rispetto per il benessere degli animali durante la caccia o la pesca.
- 3. Il reato di caccia e pesca illegale prevede una pena di reclusione massima dell'ergastolo, oltre ad un risarcimento di massimo 200.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici.

E dei fattori attenuanti:

Art. CXV - Uccisione o ferimento di animali protetti

- 1. Chiunque, con dolo o per negligenza grave, uccide o ferisce animali protetti sarà punito.
- 2. Sono considerati animali protetti tutte le specie animali elencate nelle leggi nazionali o internazionali che godono di una particolare protezione legale a causa del loro stato di conservazione, del loro habitat o di altre ragioni ecologiche, scientifiche o culturali, e gli atti di uccisione o ferimento di animali protetti includono:
- a) Caccia illegale o non regolamentata di specie protette;
- b) Intraprendere azioni che mettono direttamente a rischio la vita o la salute di animali protetti;
- c) Distruggere o danneggiare l'habitat vitale degli animali protetti.
- 5. Il reato di uccisione o ferimento di animali protetti prevede una pena di reclusione massima dell'ergastolo, oltre ad un risarcimento di massimo 500.000 em. allo stato. La pena specifica sarà determinata in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) L'uso di tortura.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici.

Sezione XX – Aggiunte in seguito all'ufficializzazione della versione del 12/2/110 d.l.

Sezione 0.3 – art. 10 - Se il criminale non riesce a portare a termine il reato, la pena viene dimezzata; **Sezione 0.3 – art. 11** – La linea che differenzia due crimini in un solo atto è l'arrivo dei soccorritori e/o dei pubblici ufficiali sulla scena, e il trasferimento in ospedale di eventuali vittime;

Sezione 11 – art. CXVI – Mancata Dichiarazione di Cambiamento di Informazioni Anagrafiche

- 1. Chiunque, con dolo, omette di dichiarare il cambiamento delle proprie informazioni anagrafiche in 30 giorni da esso, sarà punito.
- 2. Il reato di Mancata Dichiarazione di Cambiamento di Informazioni Anagrafiche è considerato reato minore;
- 2. Sono considerati atti di mancata dichiarazione di cambiamento di informazioni anagrafiche tutti quegli atti volti a omettere o ritardare la comunicazione delle modifiche riguardanti i dati personali all'ufficio CK, ovvero:
- a) Il cambio di residenza o domicilio;
- d) La modifica del nome o del cognome;
- e) La modifica di informazioni di contatto.

Il reato di mancata dichiarazione di cambiamento di informazioni anagrafiche prevede un risarcimento allo stato di massimo 2.000 em. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:

- a) aggravanti generici;
- e dei fattori attenuanti:
- a) attenuanti generici;

Sezione 11 - art. CXVII - Falsificazione di documenti

- 1. Chiunque, con dolo, produce, altera, o utilizza un documento falso, sarà punito.
- 2. Sono considerati atti di falsificazione di documenti tutti quegli atti volti a produrre, modificare, o utilizzare documenti non autentici con l'intento di ingannare, ovvero:
- a) La creazione di documenti d'identità falsi;
- b) La modifica di informazioni contenute in documenti ufficiali;
- c) L'utilizzo di documenti falsi;
- d) La produzione di documenti falsi;
- e) La falsificazione di firme su documenti ufficiali.
- 3. Il reato di falsificazione di documenti prevede una pena di reclusione di massimo 6 anni e un risarcimento allo stato di massimo 250.000 em. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) Falsificazione di documenti rilevanti per la sicurezza nazionale;
- c) Utilizzo della falsificazione per commettere ulteriori reati;
- 4. E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici;

Sezione 11 – art. CXVIII – Mancato possesso di documento identificativo

- 1. Chiunque, con o senza dolo, circola o risiede senza essere in possesso di un documento identificativo valido, sarà punito.
- 2. Il reato di Mancato Possesso di Documento Identificativo è considerato reato minore.
- 3. Sono considerati atti di mancato possesso di documento identificativo tutti quegli atti volti a non possedere, esibire o aggiornare un documento d'identità valido, ovvero:
- a) La mancanza di un documento d'identità durante controlli ufficiali;
- b) Il mancato rinnovo di documenti identificativi scaduti;
- c) La mancata denuncia di smarrimento o furto del documento d'identità;
- 3. Il reato di mancato possesso di documento identificativo prevede un risarcimento allo stato di massimo 500 em. La pena specifica sarà determinata dal tribunale in base alla gravità dell'atto e alle circostanze specifiche, tenendo conto dei seguenti fattori aggravanti:
- a) Aggravanti generici;
- b) Utilizzo del mancato possesso per sfuggire a responsabilità legali.
- E dei fattori attenuanti:
- a) Attenuanti generici;
- b) Temporanea impossibilità di ottenere o aggiornare il documento d'identità per cause di forza maggiore;